

Fondo Pensione Aperto POvita

POvita
**FONDO *P*ENSIONE
APERTO**

I prodotti POvita Assicurazioni sono distribuiti da:



POvita Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Università, 1 - 43100 PARMA - Tel. 0521 912018 - Fax 0521 912023

Sede Amministrativa: Via C. Marengo, 25 - 10123 TORINO

Ufficio Distaccato: Via Armorari, 4 - 20123 MILANO - Tel. 02 88245241 - Fax 02 88245621

Capitale Sociale € 114.200.000,00 Interamente versato

Part. IVA 01966110346

Cod. Fisc e Num. di Iscrizione al Registro delle Imprese Ufficio di Parma N. 09479920150

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita con decreto

Ministero Industria e Commercio del 21/06/90 (Gazzetta Ufficiale del 29/06/90)



MOD. 50.3173.34

INDICE

1	REGOLAMENTO	7
	PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO	7
	Art. 1. - Denominazione	7
	Art. 2. - Istituzione del fondo ed esercizio dell'attività	7
	Art. 3. - Scopo	7
	PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO	7
	Art. 4. - Regime della forma pensionistica	7
	Art. 5. - Destinatari	8
	Art. 6. - Scelte di investimento	8
	Art. 7. - Gestione degli investimenti	8
	Art. 8. - Spese	11
	PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI	12
	Art. 9. - Contribuzione	12
	Art. 10. - Determinazione della posizione individuale	13
	Art. 11. - Prestazioni pensionistiche	14
	Art. 12. - Erogazione della rendita	15
	Art. 13. - Trasferimento e riscatto della posizione individuale	16
	Art. 14. - Anticipazioni	17
	Art. 15. - Prestazioni assicurative accessorie	17
	PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI	18
	Art. 16. - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile	18
	Art. 17. - Banca depositaria	18
	Art. 18. - Responsabile	19
	Art. 19. - Organismo di sorveglianza	19
	Art. 20. - Conflitti di interesse	19
	Art. 21. - Scritture contabili	19
	PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI	19
	Art. 22. - Modalità di adesione	19
	Art. 23. - Trasparenza nei confronti degli aderenti	20
	Art. 24. - Comunicazioni e reclami	20
	PARTE VI - NORME FINALI	20
	Art. 25. - Modifiche al Regolamento	20
	Art. 26. - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo	21
	Art. 27. - Cessione del Fondo	21
	Art. 28. - Rinvio	21
	ALLEGATI	
	Allegato n. 1. Disposizioni in materia di Responsabile	23
	Allegato n. 2. Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'Organismo di sorveglianza	27
	Allegato n. 3. Condizioni e modalità di erogazione delle rendite	30

2	NOTA INFORMATIVA	39
	SCHEDA SINTETICA	41
	A. PRESENTAZIONE DEL FONDO	41
	A.1. Elementi di identificazione del Fondo Pensione	41
	A.2. Destinatari	41
	A.3. Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale	41
	B. LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE	41
	C. SEDI E RECAPITI UTILI	42
	D. TAVOLE DI SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL FONDO	42
	D.1. Contribuzione	42
	D.2. Proposte di investimento	43
	D.3. Rendimenti storici	44
	D.4. Prestazioni assicurative accessorie	44
	D.5. Costi nella fase di accumulo	45
	D.6. Indicatore sintetico dei costi	46
	CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE	49
	A. INFORMAZIONI GENERALI	49
	A.1. Lo scopo	49
	A.2. La costruzione della prestazione complementare	49
	A.3. Il modello di <i>governance</i>	50
	B. LA CONTRIBUZIONE	50
	C. L'INVESTIMENTO E I RISCHI CONNESSI	51
	C.1. Indicazioni generali	51
	C.2. I Comparti di investimento	53
	a) Politica di investimento e rischi specifici	54
	b) Parametro oggettivo di riferimento (<i>benchmark</i>)	56
	C.3. Le combinazioni predefinite di comparti	57
	C.4. Modalità di impiego dei contributi	57
	D. LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE (PENSIONE COMPLEMENTARE E LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE)	58
	D.1. Prestazioni pensionistiche	58
	D.2. Prestazione erogata in forma di rendita - pensione complementare	59
	D.3. Prestazione erogata in forma di capitale - liquidazione del capitale	60
	E. LE PRESTAZIONI NELLA FASE DI ACCUMULO	60
	E.1. Prestazioni assicurative accessorie (<i>eventuale</i>)	60
	E.2. Anticipazioni e riscatti	60
	E.3. Prestazioni in caso di decesso prima del pensionamento	61
	E.4. Trasferimento della posizione individuale	61

	F. I COSTI	62
	F.1. I costi nella fase di accumulo	62
	a) Dettaglio dei costi	62
	b) Indicatore sintetico dei costi	62
	F.2. Costi nella fase di erogazione della rendita	63
	G. IL REGIME FISCALE	64
	H. ALTRE INFORMAZIONI	65
	H.1. Adesione	65
	H.2. Valorizzazione dell'investimento	65
	H.3. Comunicazione agli aderenti	66
	H.4. Progetto esemplificativo	66
	H.5. Reclami	66
3	INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE	67
	COMPARTO TICINO	69
	A. POLITICA D'INVESTIMENTO E GESTIONE DEI RISCHI	69
	B. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO	69
	C. TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI	70
	COMPARTO TREBBIA	71
	A. POLITICA D'INVESTIMENTO E GESTIONE DEI RISCHI	71
	B. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO	73
	C. TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI	74
	COMPARTO TARO	75
	A. POLITICA D'INVESTIMENTO E GESTIONE DEI RISCHI	75
	B. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO	77
	C. TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI	78
	GLOSSARIO	79
4	SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITÀ DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE	81
	A. IL SOGGETTO ISTITUTORE DEL FONDO PENSIONE APERTO	81
	B. IL FONDO PENSIONE APERTO	83
	C. LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	84
	D. LA BANCA DEPOSITARIA	84
	E. I GESTORI DELLE RISORSE	84
	F. L'EROGAZIONE DELLE RENDITE	85
	G. LA REVISIONE CONTABILE	85
	H. LA RACCOLTA DELLE ADESIONI	85
	SCHEDA SINTETICA PER ADESIONE SU BASE COLLETTIVA	86
	MODULO DI ADESIONE	89
5	DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI	91
6	DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE	95



1

REGOLAMENTO

(art. 12
del decreto legislativo
5 dicembre 2005,
n. 252)

PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1. - Denominazione

1. "Fondo pensione aperto PO VITA", di seguito definito "*Fondo*", è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "*Decreto*".

Art. 2. - Istituzione del fondo ed esercizio dell'attività

1. "PO VITA Assicurazioni S.p.A.", di seguito definita "*Compagnia*", esercita l'attività di gestione del Fondo con effetto dal 7 agosto 1998.
2. Il Fondo è stato istituito dalla medesima Compagnia, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, d'intesa con l'ISVAP, con provvedimento del 7 agosto 1998; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
3. Il Fondo è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.
4. L'attività relativa al Fondo è svolta in Parma, presso la sede della Compagnia.

Art. 3. - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e l'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4. - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari

1. L'adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all'art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo.
2. Ai sensi dell'articolo 8 comma 7 del Decreto l'adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

Art. 6. - Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato in n. 3 comparti, come di seguito specificati:
 - Comparto Ticino. Questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR.
 - Comparto Trebbia
 - Comparto Taro
2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.

Art. 7. - Gestione degli investimenti

1. La Compagnia effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
2. La Compagnia può effettuare l'investimento delle risorse in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, di seguito denominati "OICR", purché i loro programmi e i limiti di investimento siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione. Si intendono per OICR gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE e i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi, di diritto italiano.
3. Ferma restando la responsabilità della Compagnia, essa può affidare a soggetti di cui all'art.6, comma 1, lettere a), b), c) del Decreto in pos-

nesso dei requisiti di cui all'art.6, comma 4 del Decreto, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.

4. In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il Fondo adotta, per ogni comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione.
5. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

a) Comparto TICINO (bilanciata obbligazionaria)

A. Caratteristiche di gestione

Lo scopo della gestione è l'investimento collettivo di capitali in valori mobiliari opportunamente selezionati al fine di incrementare il valore nel medio-lungo termine.

La Compagnia attua una politica di investimento tendenzialmente orientata ad una composizione di portafoglio ampiamente diversificata, investendo in titoli di debito denominati in euro e in valuta e nell'intesa che i titoli di capitale potranno essere presenti per un valore non superiore al 50% del portafoglio.

Nel caso di investimenti in mercati esteri possono essere utilizzate tecniche di copertura del rischio di cambio.

Il patrimonio dovrà essere in prevalenza investito in valori mobiliari trattati in mercati ufficiali e regolamentati, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico, riconosciuti dalle relative Autorità di Vigilanza.

La Compagnia potrà infine effettuare investimenti in titoli di debito non quotati, purché emessi o garantiti da paesi aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti

Nel rispetto della politica di investimento e tenendo conto delle garanzie proposte, con questo comparto la Compagnia si prefigge di realizzare, con elevata probabilità quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale, rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR.

B. Disciplina della garanzia

L'adesione al presente comparto attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla Compagnia da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata del 2% su base annua, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art. 10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- a) esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art. 11;
- b) riscatto per decesso;
- c) riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- d) riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'Art. 10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla Compagnia.

b) Comparto TREBBIA (bilanciata)

Lo scopo della gestione è l'investimento collettivo di capitali in valori mobiliari opportunamente selezionati al fine di incrementarne il valore nel lungo termine, coniugando la redditività dei titoli con la rivalutabilità delle attività reali.

La Compagnia attua a tale fine una politica di investimento volta a perseguire una struttura del portafoglio bilanciata fra titoli di debito e titoli di capitale denominati in euro o in valuta, nell'intesa che gli investimenti in titoli di capitale potranno essere presenti nel portafoglio per un valore non superiore al 70% del portafoglio medesimo.

Nel caso di investimenti in mercati esteri possono essere utilizzate tecniche di copertura del rischio di cambio.

Il patrimonio dovrà essere in prevalenza investito in valori mobiliari trattati in mercati ufficiali e regolamentati, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico, riconosciuti dalle relative Autorità di Vigilanza.

La Compagnia potrà infine effettuare investimenti in titoli di debito non quotati, purché emessi o garantiti da paesi aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti.

c) Comparto TARO (azionaria internazionale)

Lo scopo della gestione è l'investimento collettivo di capitali in valori mobiliari opportunamente selezionati al fine di incrementarne il valore nel lungo termine, coniugando la redditività dei titoli attraverso il potenziale di rivalutazione delle attività reali.

La Compagnia attua a tale fine una politica di investimento volta a perseguire una struttura del portafoglio orientata prevalentemente verso titoli di capitale denominati in euro ed in valuta, nell'intesa che gli investimenti in titoli di capitale potranno essere presenti nel portafoglio per un valore non inferiore al 70% del portafoglio medesimo.

Nel caso di investimenti in mercati esteri possono essere utilizzate tecniche

di copertura del rischio di cambio.

Il patrimonio dovrà essere in prevalenza investito in valori mobiliari trattati in mercati ufficiali e regolamentati, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico, riconosciuti dalle relative Autorità di Vigilanza.

La Compagnia potrà infine effettuare investimenti in titoli di debito non quotati, purché emessi o garantiti da paesi aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti.

6. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attività.

Art. 8. - Spese

1. L'iscrizione al Fondo prevede le seguenti spese:

- a) spese da sostenere all'atto dell'adesione:
 - non sono previste spese di ingresso
- b) spese relative alla fase di accumulo:
 - b.1) direttamente a carico dell'aderente:
 - una commissione pari a € 20,00 applicata annualmente;
 - b.2) indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:
 - una commissione di gestione prelevata con cadenza trimestrale, pari a:

Comparti	Commissione di gestione Trimestrale (%)	Commissione di gestione corrispondente su base annua (%)
Ticino	0,2875	1,15
Trebbia	0,30	1,20
Taro	0,35	1,40

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile e dell'Organismo di

sorveglianza, salva diversa decisione della Compagnia.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

- c) Spese collegate all'esercizio di prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
 - c.1) 50,00 euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'Art.13;
 - c.2) 50,00 euro in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'Art.13.
 - d) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite, quali riportate nell'allegato n.3.
2. L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti.
 3. Sono a carico della Compagnia tutte le spese ed oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.
 4. Nella redazione della Nota informativa la Compagnia adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

PARTE III CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 9. - Contribuzione

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano le caratteristiche della contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, ad un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni

stabiliti nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo.

4. L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo.
6. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12 del Decreto (così detta contribuzione da abbuoni).
8. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 10. - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'Art.8, comma 1, lett. b.1), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. La Compagnia determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 11. - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'Art.9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
5. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
6. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
7. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
8. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica

e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'Art. 13, comma 6 e 7.

Art. 12. - Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata, calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
 - a) una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;
 - b) una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per il periodo prescelto all'aderente stesso o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.
3. Nell'allegato n.3 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'Allegato n.3 e, negli altri casi a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art. 13. - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al comma 4 dell'Art. 11;
 - d) riscattare totalmente la posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l'adesione su base collettiva.
3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzione.
4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
6. La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.

7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 14. - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 15. - Prestazioni assicurative accessorie

1. Il Fondo non prevede prestazioni assicurative accessorie.

PARTE IV PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. 16. - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato ed autonomo rispetto sia al patrimonio della Compagnia, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.
4. La Compagnia è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Compagnia e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità della Compagnia per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote o in differenti classi di quote.

Art. 17. - Banca depositaria

1. La custodia del patrimonio del Fondo è affidata a INTESA SANPAOLO S.p.A. di seguito "banca depositaria", con sede in Milano.
2. La Compagnia può revocare in ogni momento l'incarico alla banca depositaria la quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di almeno 6 mesi. In ogni caso l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - la Compagnia non abbia stipulato un nuovo contratto con altra banca, in possesso dei requisiti di legge;
 - la conseguente modifica del Regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP;

- il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso la nuova banca.
3. Le funzioni della banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente.

Art. 18. - Responsabile

1. La Compagnia nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art.5, comma 2 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'allegato n.1.

Art. 19. - Organismo di sorveglianza

1. È istituito un Organismo di sorveglianza, ai sensi dell'art.5, comma 4 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione, il funzionamento e la responsabilità dell'Organismo sono riportate nell'allegato n. 2.

Art. 20. - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 21. - Scritture contabili

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. La Compagnia conferisce ad una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.

PARTE V RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 22. - Modalità di adesione

1. L'adesione è preceduta dalla consegna del Regolamento, dei relativi allegati e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento dei relativi allegati e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art.26..
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art. 23. - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. La Compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del Fondo e relativi allegati, la nota informativa, il rendiconto e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'Art. 14, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della Compagnia, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

Art. 24. - Comunicazioni e reclami

1. La Compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.

PARTE VI NORME FINALI

Art. 25. - Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.

2. La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art. 26.

Art. 26. - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessino in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di trasferimento del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la Compagnia.
2. La Compagnia comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 27. - Cessione del Fondo

1. Qualora la Compagnia non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In questo caso viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare.

Art. 28. - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente.



ALLEGATO N. 1

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art. 1. - Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo di POvita Assicurazioni S.p.A. (di seguito definita "Compagnia"). L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 2. - Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la Compagnia o società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore della Compagnia;
 - c) gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.

Art. 3. - Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 4. - Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Compagnia, o di società controllanti o

- controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della Compagnia.

Art. 5. - Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art.6. La Compagnia gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per tutte le materie inerenti al Fondo.

Art. 6. - Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell'esclusivo interesse degli aderenti.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
 - a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
 - i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento; che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
 - ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
 - b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
 - i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre opera-

zioni svolte dalla Compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Compagnia e di suoi clienti;

ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;

c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:

i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;

ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;

iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;

iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;

v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di banca depositaria, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni di invalidità e premorienza.

4. Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

Art. 7. - Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:

- predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa

all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia nonché all'Organismo di sorveglianza per quanto di rispettiva competenza;

- vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito;
- comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8. - Responsabilità

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
2. Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli aderenti al Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt.2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.

ALLEGATO N. 2

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI SORVEGLIANZA

Art. 1. - Termini di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina in via provvisoria l'istituzione e il funzionamento dell'Organismo in sede di prima applicazione del Decreto. Esso sarà sostituito appena possibile con un nuovo regolamento che, in conformità con quanto al riguardo previsto dal Decreto, disciplinerà l'istituzione e il funzionamento dell'Organismo per il periodo successivo, senza soluzione di continuità.

Art. 2. - Composizione dell'Organismo

1. L'Organismo si compone di due membri effettivi. Deve inoltre essere designato un componente supplente.

Art. 3. - Designazione e cessazione dall'incarico dei componenti

1. I componenti sono designati dalla Compagnia. Essi restano in carica due anni dalla designazione, con possibilità di rinnovo anche tacito.
2. Essi possono essere revocati solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.
3. La designazione dei componenti, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e nome, luogo e data di nascita, nonché la loro eventuale sostituzione prima della scadenza dell'incarico devono essere comunicate dal Responsabile alla COVIP entro 15 giorni dalla decisione. I nuovi componenti scadono insieme con quelli in carica.

Art. 4. - Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti di onorabilità e di professionalità per l'assunzione dell'incarico di componente dell'Organismo, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di componente dell'Organismo è inoltre incompatibile con la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la Compagnia o società da questa controllate o che la controllano. Non può inoltre assumere l'incarico colui che svolge mansioni con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.

3. Il componente dell'Organismo non può, neanche indirettamente o per conto terzi, essere proprietario, usufruttuario o titolare di altri diritti su partecipazioni della Compagnia o di società da questa controllate o che la controllano.
4. La sussistenza dei requisiti richiesti per l'assunzione dell'incarico deve essere attestata dal candidato mediante dichiarazione scritta.

Art. 5. - Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'ufficio.

Art. 6. - Retribuzione

1. La retribuzione annuale dei componenti dell'Organismo è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Il compenso dei componenti non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
3. Le spese relative alla remunerazione dei componenti e al funzionamento dell'Organismo sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della Compagnia.

Art. 7. - Funzioni dell'Organismo

1. L'Organismo rappresenta gli interessi degli aderenti, relazionandosi con il Responsabile circa la gestione complessiva del Fondo e riferendo agli aderenti sul proprio operato.
2. A tale fine riceve dal Responsabile informazioni:
 - a) periodiche sull'attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei documenti ordinariamente richiesti dalla COVIP;
 - b) periodiche sull'attività svolta dal Responsabile, in occasione della trasmissione da parte di questo della relazione sull'attività, redatta ai sensi dell'Art.7, dell'allegato n. 1 al Regolamento;
 - c) tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.
3. A tutela dell'interesse degli aderenti, l'Organismo può riferire in ordine all'andamento del Fondo all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia, al Responsabile e alla COVIP.

Art. 8. - Responsabilità

1. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede nei confronti degli aderenti. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
2. All'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Organismo si applica l'art.2407 del codice civile.

ALLEGATO N. 3

CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

a) Gamma delle prestazioni

Il valore della posizione individuale di pertinenza dell'iscritto all'atto del pensionamento, eventualmente integrato dalla relativa garanzia di risultato, per la quota prescelta, verrà erogato sotto forma di rendita immediata annualmente rivalutabile; il valore della medesima sarà determinato dividendo l'importo maturato (premio) per il tasso di premio relativo all'età raggiunta al pensionamento.

La rendita può assumere, a scelta dell'iscritto al Fondo, le seguenti forme:

- 1) rendita vitalizia immediata, il cui importo è variabile in base all'età e al sesso dell'Assicurato, ed alla rateazione della rendita stessa.
La rendita sarà pagata all'Assicurato finché in vita.
- 2) rendita vitalizia immediata su due teste reversibile, il cui importo è variabile in base all'età e al sesso dell'Assicurato, all'età e al sesso del reversionario prescelto, alla misura della reversibilità, ed alla rateazione della rendita stessa.
La rendita sarà pagata all'Assicurato finché in vita e, dopo il decesso di quest'ultimo, vita natural durante del sopravvivente designato.
- 3) rendita certa per 5 o 10 anni, a scelta dell'Assicurato, e successivamente vitalizia, il cui importo è variabile in base all'età e al sesso dell'Assicurato ed alla rateazione della rendita stessa.
La rendita sarà pagata all'Assicurato finché in vita; qualora il decesso del medesimo avvenga entro il termine prescelto, alla persona designata per il periodo rimanente del termine prescelto.

Sarà cura dell'Assicurato indicare, al momento dell'inserimento in assicurazione, i dati identificativi dell'eventuale reversionario con la percentuale di reversibilità o il beneficiario designato in caso di rendita certa.

L'età computabile ai fini del calcolo della rendita è espressa in anni e mesi.

Per le età non intere si applicano i tassi di premio ottenuti operando per interpolazione lineare.

Le imposte dovute su ciascuna rata di rendita saranno trattenute al pagamento della medesima nella misura vigente a quell'epoca.

b) Periodicità di liquidazione delle rendite

Le rate di rendita vengono erogate dalla Compagnia nel giorno di loro scadenza in rate annuali posticipate.

Beneficiari delle prestazioni di rendita sono i singoli Assicurati. È data facoltà, al momento della richiesta della prestazione, di modificare la rateazione della rendita stessa in rate semestrali o mensili posticipate; in tal caso, l'importo della rata di rendita sub annuale si determina dividendo l'importo maturato (premio) per il tasso di premio relativo all'età raggiunta al pensionamento e dalla rateazione prescelta, e dividendo il risultato ottenuto per il numero di rate previsto nell'anno.

Annualmente verrà richiesta l'esibizione di un valido documento comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato.

c) Modalità di adeguamento delle rendite

La prestazione di rendita sarà adeguata ad ogni anniversario della data di decorrenza in base alla misura annua di rivalutazione.

La misura annua di rivalutazione della rendita vitalizia si ottiene scontando, per il periodo di un anno, al tasso tecnico del 2% (dividendo quindi per 1,02) la differenza tra il rendimento annuo attribuito ed il suddetto tasso tecnico del 2% già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione.

Il rendimento attribuito si ottiene moltiplicando il tasso percentuale di rendimento medio conseguito sulle attività assegnate alla Gestione Separata "PO vita", le cui modalità di calcolo sono riportate nel regolamento della Gestione Separata "PO vita" di cui alla successiva lettera g), per un'aliquota di partecipazione pari al 90%.

In ogni caso il rendimento annuo attribuito non può risultare superiore al rendimento della Gestione Separata "PO vita" diminuito di un punto percentuale.

L'adeguamento annuale della rendita avrà luogo applicando la misura annua di rivalutazione sulla rendita in vigore nel periodo annuale precedente.

d) Tassi di premio per la conversione del montante contributivo in rendita

I tassi di premio da utilizzare per il calcolo della rendita vitalizia immediata e della rendita certa sono riportati nelle tabelle seguenti.

Il tasso di premio da applicare per la determinazione dell'importo annuo della rendita vitalizia immediata e della rendita certa, si ricava dalle tabelle seguenti in base al sesso, all'età, all'anno di nascita dell'iscritto ed alla rateazione della rendita.

In base alla tavola di mortalità adottata (vedere successiva lettera f)

“Basi demografiche e finanziarie adottate”), l’età computabile ai fini assicurativi è corretta in base all’anno di nascita dell’Assicurato, come evidenziato nella seguente tabella:

MASCHI		FEMMINE	
Generazione dei nati	Correzione dell’età	Generazione dei nati	Correzione dell’età
Fino al 1925	+3	Fino al 1927	+3
Dal 1926 al 1938	+2	Dal 1928 al 1940	+2
Dal 1939 al 1947	+1	Dal 1941 al 1949	+1
Dal 1948 al 1960	0	Dal 1950 al 1962	0
Dal 1961 al 1970	-1	Dal 1963 al 1972	-1
Dal 1971 in poi	-2	Dal 1973 in poi	-2

L’età computabile ai fini del calcolo della rendita è espressa in anni e mesi. Per le età non intere, il tasso di premio si ottiene per interpolazione lineare dei tassi di premio corrispondenti alle età intere ottenute approssimando rispettivamente per difetto e per eccesso l’età corretta in anni e mesi.

Tassi di premio per rendita vitalizia immediata

Età	MASCHI			FEMMINE		
	ANNUALE	SEMESTRALE	MENSILE	ANNUALE	SEMESTRALE	MENSILE
	1	2	12	1	2	12
50	24,8742	25,1513	25,6128	26,8266	27,1057	27,5865
51	24,3951	24,6718	25,1286	26,3828	26,6614	27,1379
52	23,9087	24,1848	24,6368	25,9315	26,2097	26,6817
53	23,4150	23,6907	24,1377	25,4729	25,7506	26,2181
54	22,9145	23,1897	23,6318	25,0069	25,2842	25,7470
55	22,4074	22,6821	23,1192	24,5332	24,8100	25,2682
56	21,8936	22,1678	22,5997	24,0516	24,3279	24,7813
57	21,3729	21,6466	22,0735	23,5616	23,8375	24,2860
58	20,8453	21,1185	21,5401	23,0630	23,3383	23,7819
59	20,3108	20,5835	20,9998	22,5556	22,8305	23,2690
60	19,7700	20,0421	20,4531	22,0397	22,3140	22,7475
61	19,2242	19,4958	19,9013	21,5155	21,7893	22,2176
62	18,6754	18,9464	19,3465	20,9844	21,2577	21,6807
63	18,1237	18,3941	18,7888	20,4474	20,7202	21,1378
64	17,5692	17,8391	18,2283	19,9042	20,1764	20,5887
65	17,0125	17,2818	17,6655	19,3544	19,6260	20,0329
66	16,4544	16,7232	17,1013	18,8017	19,0729	19,4742
67	15,8956	16,1639	16,5364	18,2417	18,5123	18,9081
68	15,3363	15,6040	15,9710	17,6759	17,9459	18,3361
69	14,7771	15,0442	15,4057	17,1047	17,3741	17,7586
70	14,2190	14,4856	14,8415	16,5290	16,7979	17,1767
71	13,6633	13,9294	14,2798	15,9502	16,2185	16,5915
72	13,1097	13,3752	13,7201	15,3679	15,6356	16,0029
73	12,5571	12,8220	13,1615	14,7796	15,0467	15,4082
74	12,0050	12,2694	12,6034	14,1847	14,4512	14,8068
75	11,4540	11,7179	12,0464	13,5857	13,8517	14,2013

Tassi di premio per rendita certa per 5 anni e poi vitalizia

Età	MASCHI			FEMMINE		
	ANNUALE	SEMESTRALE	MENSILE	ANNUALE	SEMESTRALE	MENSILE
	1	2	12	1	2	12
50	24,8945	25,1699	25,6301	26,8427	27,1204	27,6003
51	24,4174	24,6922	25,1475	26,4001	26,6773	27,1526
52	23,9332	24,2073	24,6577	25,9500	26,2266	26,6975
53	23,4421	23,7155	24,1608	25,4926	25,7687	26,2349
54	22,9443	23,2170	23,6572	25,0278	25,3033	25,7649
55	22,4402	22,7121	23,1470	24,5553	24,8303	25,2871
56	21,9296	22,2007	22,6304	24,0750	24,3493	24,8013
57	21,4127	21,6830	22,1072	23,5864	23,8602	24,3072
58	20,8897	21,1590	21,5777	23,0896	23,3627	23,8046
59	20,3607	20,6290	21,0420	22,5846	22,8569	23,2936
60	19,8266	20,0938	20,5010	22,0716	22,3432	22,7746
61	19,2886	19,5545	19,9558	21,5512	21,8219	22,2478
62	18,7482	19,0129	19,4082	21,0244	21,2942	21,7146
63	18,2060	18,4693	18,8585	20,4920	20,7609	21,1757
64	17,6620	17,9239	18,3070	19,9540	20,2219	20,6310
65	17,1171	17,3774	17,7542	19,4100	19,6769	20,0802
66	16,5722	16,8307	17,2012	18,8631	19,1290	19,5263
67	16,0279	16,2847	16,6486	18,3101	18,5748	18,9661
68	15,4847	15,7395	16,0970	17,7521	18,0156	18,4008
69	14,9431	15,1960	15,5468	17,1896	17,4518	17,8308
70	14,4041	14,6548	14,9990	16,6232	16,8841	17,2569
71	13,8685	14,1170	14,4544	16,0540	16,3134	16,6799
72	13,3367	13,5828	13,9133	15,4821	15,7400	16,1000
73	12,8091	13,0524	13,3757	14,9063	15,1624	15,5157
74	12,2868	12,5268	12,8426	14,3272	14,5813	14,9275
75	11,7720	12,0082	12,3161	13,7478	13,9994	14,3384

Tassi di premio per rendita certa per 10 anni e poi vitalizia

Età	MASCHI			FEMMINE		
	ANNUALE	SEMESTRALE	MENSILE	ANNUALE	SEMESTRALE	MENSILE
	1	2	12	1	2	12
50	24,9572	25,2302	25,6891	26,8885	27,1648	27,6438
51	24,4863	24,7585	25,2123	26,4488	26,7244	27,1989
52	24,0092	24,2804	24,7290	26,0018	26,2768	26,7467
53	23,5261	23,7963	24,2396	25,5479	25,8221	26,2873
54	23,0377	23,3067	23,7446	25,0870	25,3605	25,8209
55	22,5442	22,8120	23,2444	24,6191	24,8918	25,3472
56	22,0460	22,3124	22,7392	24,1442	24,4160	24,8664
57	21,5434	21,8084	22,2293	23,6621	23,9330	24,3782
58	21,0368	21,3001	21,7151	23,1729	23,4428	23,8827
59	20,5266	20,7882	21,1970	22,6768	22,9455	23,3800
60	20,0138	20,2734	20,6760	22,1740	22,4417	22,8706
61	19,4997	19,7572	20,1533	21,6652	21,9316	22,3548
62	18,9858	19,2411	19,6306	21,1515	21,4164	21,8338
63	18,4727	18,7256	19,1084	20,6335	20,8970	21,3084
64	17,9608	18,2111	18,5871	20,1112	20,3732	20,7786
65	17,4510	17,6986	18,0676	19,5847	19,8450	20,2442
66	16,9442	17,1888	17,5507	19,0562	19,3147	19,7077
67	16,4414	16,6829	17,0375	18,5238	18,7804	19,1669
68	15,9441	16,1820	16,5290	17,9890	18,2436	18,6234
69	15,4541	15,6879	16,0271	17,4532	17,7053	18,0782
70	14,9734	15,2027	15,5337	16,9180	17,1673	17,5329
71	14,5040	14,7283	15,0509	16,3852	16,6313	16,9894
72	14,0471	14,2661	14,5799	15,8561	16,0986	16,4488
73	13,6034	13,8167	14,1217	15,3311	15,5696	15,9116
74	13,1739	13,3812	13,6771	14,8119	15,0458	15,3793
75	12,7605	12,9612	13,2478	14,3020	14,5307	14,8552

I suddetti coefficienti di conversione sono determinati tenendo conto della speranza di vita residua dell'Aderente e di un tasso di attualizzazione (tasso tecnico) fissato nella misura del 2% (si veda la successiva lettera f) Basi demografiche e finanziarie adottate); pertanto, la rendita vitalizia è sin dall'inizio determinata con la garanzia di un rendimento minimo del 2%. Sulla base delle rilevazioni (osservazioni sugli andamenti) demografiche e delle condizioni finanziarie, i suddetti coefficienti di conversione possono essere periodicamente rideterminati: detta rideterminazione non avrà effetto sulle rendite già in corso di erogazione.

I tassi di premio e la relativa documentazione da utilizzare per il calcolo della rendita vitalizia immediata su due teste reversibile sono portati a conoscenza degli aderenti mediante deposito presso la Sede del Fondo.

e) Caricamenti applicati (già compresi nei tassi di premio di cui al punto d) e costo implicito derivante dal meccanismo di adeguamento delle rendite

Spese per il servizio di erogazione delle rendite pari allo 0,8% della rendita annua maggiorato di tante volte lo 0,1% per quante sono le rate di rendita dovute nell'anno.

Retrocessione all'Assicurato pari al 90% della Gestione Separata "POvita", fermo restando il trattenimento da parte della Compagnia di almeno un punto percentuale di rendimento.

f) Basi demografiche e finanziarie adottate

Tavola di mortalità desunta dalla tavola IPS55 distinta per sesso; tasso tecnico 2%.

Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall'ISVAP, ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174, saranno applicate relativamente agli iscritti non ancora inseriti in assicurazione.

In tutti i casi rimarranno comunque in vigore le posizioni di rendita già in corso di pagamento.

g) Regolamento della Gestione Separata POvita

Alla Gestione Separata POvita affluiranno attività per un ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche relative ai contratti rivalutabili in relazione al rendimento della Gestione Separata stessa.

Queste attività, gestite separatamente dagli altri investimenti della Società,

saranno costituite da investimenti previsti dal comma 2 punto a) ed altri attivi previsti al comma 2 punto c) capoversi 3) e 5) dell'Articolo 26 del Decreto Legislativo n.174 del 17 marzo 1995.

La Gestione Separata POvita è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare numero 71 del 26/3/1987 e si attiene alle successive disposizioni.

Il tasso percentuale di rendimento medio delle attività inserite nella Gestione Separata POvita verrà determinato applicando il seguente procedimento:

1. Al termine di ciascun mese si calcolerà il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese facendo il rapporto tra i redditi di competenza del mese, al netto delle spese in appresso indicate, e la consistenza media nel mese delle corrispondenti attività, determinata in conformità alla circolare ISVAP numero 71 del 26/3/1987 e in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata POvita, e moltiplicando il risultato del rapporto per 100.

A formare i redditi di competenza del mese concorreranno:

- i ratei di interesse ed i ratei delle cedole maturati nel mese, i dividendi incassati nel mese, gli interessi bancari maturati nel mese sui conti della Gestione Separata POvita, al lordo delle eventuali ritenute fiscali. Nel caso di cedole indicizzate, il cui ammontare sarà noto solo al momento della loro esigibilità, si determineranno i ratei maturati sulla base del valore minimo di cedola garantito, mentre l'eventuale eccedenza rispetto al valore minimo garantito verrà accreditata ai redditi del mese in cui le cedole saranno divenute esigibili;
- il saldo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nel mese di competenza della Gestione Separata POvita in relazione alla gestione delle attività immesse. Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata POvita e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata POvita per i beni già di proprietà della Società.

Le spese sostenute dalla Società, da portare in diminuzione dei predetti redditi, sono costituite da:

- commissioni e spese bancarie relative alla compravendita e custodia dei titoli, alla compravendita della valuta ed alla gestione dei depositi bancari;

- spese di revisione contabile;
- eventuali interessi passivi.

2. Al termine di ciascun mese, dopo aver determinato il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese, secondo il procedimento indicato al precedente punto 1., si calcolerà il tasso percentuale di rendimento medio facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento conseguiti in ciascuno degli ultimi dodici mesi trascorsi, utilizzando quali pesi le consistenze medie degli investimenti nei predetti mesi definite al precedente punto 1. . Il valore risultante, moltiplicato per dodici, rappresenterà il tasso percentuale di rendimento medio annuo da prendere come base per il calcolo della misura di rivalutazione definita nelle condizioni contrattuali, che verrà applicata per le rivalutazioni delle polizze con ricorrenza annuale nel terzo mese successivo.

3. La Gestione Separata POvita è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'Articolo 161 del D. Lgs. 24.02.1998 n° 58, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente Regolamento.

In particolare sono soggetti a revisione contabile:

- la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata POvita;
- il rendimento medio annuo della Gestione Separata POvita relativo all'ultimo mese dell'anno solare, cioè al periodo che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ciascun anno;
- l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

2

Fondo Pensione Aperto POvita

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 57

NOTA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI

(depositata presso la COVIP il 9/05/2007)

La presente Nota Informativa si compone delle seguenti quattro sezioni:

- Scheda sintetica
- Caratteristiche della forma pensionistica complementare
- Informazioni sull'andamento della gestione
- Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare

La presente Nota informativa è redatta POvita Assicurazioni S.p.A. secondo lo schema predisposto dalla COVIP ma non è soggetta a preventiva approvazione da parte della COVIP medesima.

POvita Assicurazioni S.p.A. si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.



(dati aggiornati
al 31/12/2006)

La presente Scheda sintetica costituisce parte integrante della Nota Informativa. Essa è redatta al fine di facilitare il confronto tra le principali caratteristiche del Fondo Pensione Aperto POvita rispetto ad altre forme pensionistiche complementari. Per assumere la decisione relativa all'adesione, tuttavia è necessario conoscere tutte le condizioni di partecipazione. Prima di aderire prendere dunque visione dell'intera Nota Informativa e del regolamento del Fondo Pensione.

A. PRESENTAZIONE DEL FONDO PENSIONE

A.1. Elementi di identificazione del Fondo Pensione Aperto

Il **Fondo pensione aperto POVITA** (in seguito anche "il **Fondo**") è una forma di previdenza finalizzata all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Il Fondo, iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 57, è stato istituito ed è gestito da POvita Assicurazioni S.p.A. (in seguito anche "la **Compagnia**"), autorizzata all'esercizio delle assicurazioni è una società per azioni partecipata pariteticamente da SAI Holding Italia S.p.A. (Gruppo Fondiaria-SAI) e dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (Gruppo Crédit Agricole).

A.2. Destinatari

Il Fondo è rivolto a tutti coloro che intendono costruire un piano di previdenza complementare su base individuale.

Possono inoltre aderire, su base collettiva, i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo.

A.3. Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale

Il Fondo pensione aperto POvita è un fondo pensione aperto, costituito in forma di patrimonio separato e autonomo all'interno di POvita Assicurazioni S.p.A. ed operante in regime di contribuzione definita (l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti).

B. LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

L'adesione al Fondo è libera e volontaria. La partecipazione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (d'ora in poi "**Decreto**"), consente all'iscritto di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

La Nota informativa e il regolamento del Fondo comprensivo delle Condizioni regolanti le erogazioni delle rendite, sono disponibili presso la sede legale e sul sito internet della Compagnia, presso i soggetti incaricati del collocamento e, per i lavoratori dipendenti che possono aderire su base collettiva, presso i datori di lavoro.

Presso gli stessi soggetti sono altresì disponibili il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni e ogni altro materiale informativo utile all'iscritto.

L'aderente e chiunque sia interessato può richiedere per iscritto alla Compagnia la spedizione dei suddetti documenti tramite servizio postale.

Si ricorda che le principali disposizioni che disciplinano il funzionamento del Fondo e il rapporto tra l'aderente e POvita Assicurazioni S.p.A., quale soggetto gestore del Fondo sono contenute nel regolamento, del quale si raccomanda la lettura.

C. RECAPITI UTILI

Per qualsiasi informazione, chiarimenti e invio di documentazione, chiunque sia interessato potrà inoltrare richiesta scritta al seguente indirizzo: "Po Vita Assicurazioni S.p.A." Via Università, 1- 43100 Parma.

L'aderente potrà inoltre telefonare ai numeri: +39 0521-912-018 o scrivere all'indirizzo di posta elettronica: informazioni@povita.it

Sito internet: www.povita.it

D. TAVOLE DI SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL FONDO

D.1. Contribuzione

Per le adesioni su base individuale la misura e la periodicità della contribuzione sono scelte liberamente dall'aderente al momento dell'adesione e possono essere successivamente variate. I contributi sono definiti in cifra fissa e su base annua. Le modalità di contribuzione, i mezzi di pagamento utilizzabili e i relativi giorni di valuta sono riportati nel modulo di adesione. Nel corso dell'anno sono consentiti versamenti aggiuntivi.

Per i lavoratori dipendenti che aderiscono su base collettiva, la misura della contribuzione, la decorrenza e la periodicità dei versamenti sono fissate dai contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali che dispongono l'adesione. In ogni caso l'aderente può fissare la contribuzione a proprio carico anche in misura maggiore rispetto a quella minima prevista dalle fonti istitutive.

I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, qualora gli stessi non risultino iscritti alla data del 1° gennaio 2007 a forme pensionistiche complementari, è consentito contribuire al Fondo, ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. c), versando il TFR in misura non integrale. L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

D.2. Proposte di investimento

Comparti	Descrizione	Garanzia
Comparto Ticino	<p>Finalità: la gestione è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR in un orizzonte temporale pluriennale. Adatta agli aderenti disposti ad accettare un rischio moderato a fronte di opportunità di rendimenti più elevati; la presenza della garanzia, riconosciuta nei casi previsti, la rende adatta anche a chi è prossimo alla pensione.</p> <p>Orizzonte temporale consigliato: Medio/lungo periodo (oltre 7 anni)</p> <p>Grado di rischio: Medio, che diventa nullo nei casi in cui opera la garanzia</p> <p>Caratteristiche della garanzia: L'adesione al Comparto attribuisce all'aderente il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito, a prescindere dai risultati di gestione pari alla somma dei contributi netti versati capitalizzati al tasso annuo d'interesse composto del 2,0%. Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei casi: pensionamento, decesso, invalidità permanente, inoccupazione superiore a 48 mesi.</p>	SI
Comparto Trebbia	<p>Finalità: incremento del capitale investito attraverso elementi di redditività e rivalutazione. Adatta agli aderenti non ancora prossimi al pensionamento e disposti ad accettare una media esposizione al rischio al fine di cogliere opportunità di rendimenti più elevati.</p> <p>Orizzonte temporale consigliato: Medio/lungo (oltre 7 anni).</p> <p>Grado di rischio: medio-alto.</p>	NO
Comparto Taro	<p>Finalità: rivalutazione del capitale investito. Adatta agli aderenti che hanno un lungo periodo lavorativo prima del pensionamento e disposti ad accettare una maggiore esposizione al rischio al fine di cogliere opportunità di rendimenti più elevati.</p> <p>Orizzonte temporale consigliato: Lungo (oltre 10 anni).</p> <p>Grado di rischio: alto.</p>	NO

ATTENZIONE: I flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati al Comparto Ticino

D.3. Rendimenti storici

La raccolta delle adesioni è iniziata nel settembre 2002. Pertanto il rendimento medio annuo composto è riferito agli ultimi tre anni; i rendimenti storici sono aggiornati al 31 dicembre 2006.

	Rendimenti storici (%)					Rendimento medio annuo composto negli ultimi 5 anni (%)
	2002	2003	2004	2005	2006	
Comparto Ticino						n.d.
Comparto Trebbia		8,40	2,24	11,53	2,62	n.d.
Comparto Taro		9,06	0,29	19,34	7,31	n.d.

ATTENZIONE: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

D.4. Prestazioni assicurative accessorie

Il Fondo non prevede prestazioni assicurative accessorie.

D.5. Costi nella fase di accumulo⁽¹⁾

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche	
Spese di adesione	non sono previste spese di ingresso	
Spese da sostenere durante la fase di accumulo		
<i>Direttamente a carico dell'aderente</i>	una commissione annua di € 20,00 prelevata dai contributi all'atto del versamento	
<i>Indirettamente a carico dell'aderente</i>	una commissione di gestione, calcolata mensilmente sul valore complessivo netto di ogni Comparto e prelevata dalla disponibilità del Comparto stesso l'ultimo giorno del trimestre solare, pari a:	
	Comparti	Commissione di gestione % del patrimonio
		su base trimestrale su base annua
	Comparto Ticino	0,2875 1,15
	Comparto Trebbia	0,3000 1,20
	Comparto Taro	0,3500 1,40
Spese da sostenere per l'esercizio di prerogative individuali		
Anticipazione	Gratuito	
Trasferimento	€ 50,00 prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione	
Riscatto	€ 50,00 prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione	
Riallocazione della posizione individuale	Gratuito	
Riallocazione del flusso contributivo	Gratuito	

Sono inoltre a carico di ciascun Comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge. Sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile e dell'Organismo di sorveglianza, salva diversa decisione della Compagnia. Sui comparti non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

Note:

(1) Con riferimento alle adesioni su base collettiva e convenzionamenti, gli importi indicati devono intendersi come importi massimi applicabili. Le condizioni economiche praticate nei confronti delle collettività interessate sono riportate nella apposita **Scheda collettività**; le agevolazioni praticate si estendono anche ai familiari fiscalmente a carico degli aderenti.

D.6. Indicatore sintetico dei costi

L'**indicatore sintetico dei costi** è volto a fornire una rappresentazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo nella fase di accumulo della prestazione previdenziale, esprimendo l'incidenza percentuale annua dei costi sulla posizione individuale dell'aderente.

Il calcolo è effettuato facendo riferimento allo sviluppo nel tempo della posizione individuale di un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro (versati all'inizio di ogni anno). I versamenti sono rivalutati ad un tasso di rendimento costante, fissato nella misura del 4 per cento annuo.

L'indicatore viene calcolato con riferimento a differenti ipotesi di permanenza nella forma pensionistica complementare, in particolare 2 anni, 5 anni, 10 anni e 35 anni, ed è dato dalla differenza tra:

- a) il tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa relativi a un piano di investimento, avente le caratteristiche sopra descritte, per il quale, per ipotesi, non sono previsti oneri, ad eccezione del prelievo fiscale sul risultato maturato;
- b) il tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa relativi ad un piano di investimento analogo, considerando tuttavia, oltre al prelievo fiscale, anche i costi di adesione e gli altri costi previsti durante la fase di accumulo.

Per maggiori informazioni leggere attentamente la successiva Sezione “Caratteristiche della forma pensionistica complementare”.

Comparti	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Comparto Ticino	2,34%	1,52%	1,30%	1,15%
Comparto Trebbia	2,39%	1,57%	1,34%	1,20%
Comparto Taro	2,57%	1,75%	1,53%	1,38%

di cui per coperture di garanzia finanziaria

Comparti	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Comparto Ticino	0,5557%	0,5564%	0,5549%	0,5559%
Comparto Trebbia	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Comparto Taro	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

Per le adesioni su base collettiva, gli importi indicati devono intendersi come importi massimi applicabili.

ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.



CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

A. INFORMAZIONI GENERALI

A.1. Lo scopo

La finalità del Fondo Pensione Aperto Po Vita è quella di realizzare una forma di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici **complementari** del sistema obbligatorio pubblico, secondo criteri di corrispettività (l'ammontare delle prestazioni previdenziali sarà determinata in funzione dei contributi versati), mediante una gestione finanziaria a capitalizzazione dei contributi versati dagli aderenti al Fondo.

Dotarsi di un piano di previdenza complementare è oggi una necessità per tutti. Si vive infatti sempre più a lungo; l'età media della popolazione del nostro Paese sta aumentando e il numero dei pensionati è in crescita rispetto a quello delle persone che lavorano. In questa situazione, comune ad altri paesi, i sistemi pensionistici di base sono costretti a ridurre il livello delle pensioni promesse. È quindi necessario integrare quanto verrà erogato al momento del pensionamento, cominciando prima possibile a costruirsi una pensione complementare.

Peraltro lo Stato favorisce tale scelta consentendo, a chi aderisce a una forma pensionistica complementare, di godere di particolari vantaggi fiscali sul risparmio ad essa destinato (**v. paragrafo 'Il regime fiscale'**).

A.2. La costruzione della prestazione complementare

Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la **'posizione individuale'** dell'aderente (cioè il suo capitale personale) alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari, dai versamenti effettuati per l'eventuale reintegro delle anticipazioni percepite, ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Durante il periodo che intercorre da quando viene effettuato il primo versamento a quando si accede alla prestazione pensionistica (c.d. **fase di accumulo**), la posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento del/dei comparto/i prescelto/i dall'aderente.

Al momento del pensionamento la posizione individuale costituisce la base per il calcolo della pensione complementare, che viene erogata per tutto il resto della vita (c.d. **fase di erogazione**). La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui ha diritto l'aderente, anche prima del pensionamento (**v. paragrafo 'Le prestazioni nella fase di accumulo'**).

Le modalità di costituzione della posizione individuale sono indicate all'art. 10 del regolamento del Fondo.

A.3. Il modello di governance

POvita Assicurazioni S.p.A. gestisce il patrimonio del Fondo mantenendolo distinto dal resto del suo patrimonio e da quello degli altri fondi gestiti, e destinandolo esclusivamente al perseguimento dello scopo del Fondo.

La Compagnia nomina un **Responsabile**, che è una persona indipendente che ha il compito di vigilare sull'osservanza della normativa e del regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell'esclusivo interesse degli aderenti.

È inoltre previsto un **Organismo di sorveglianza**, composto da persone indipendenti nominate dalla Compagnia. Il suo compito è quello di rappresentare gli interessi degli aderenti relazionandosi con il Responsabile circa la gestione del Fondo e riferendo agli aderenti stessi sul proprio operato. Le disposizioni che regolano la nomina e le competenze del Responsabile, e quelle relative alla composizione e al funzionamento dell'Organismo di sorveglianza, sono contenute rispettivamente negli allegati 1) e 2) del Regolamento. Ulteriori informazioni sono contenute nella sezione **'Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare'**.

B. LA CONTRIBUZIONE

Come indicato nella sezione **'Contribuzione'** della Scheda Sintetica, la misura e la periodicità della contribuzione sono scelte liberamente dall'aderente al momento dell'adesione e possono essere successivamente variate.

I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo anche esclusivamente i **flussi di TFR (trattamento di fine rapporto) in maturazione**. Coloro che al 28 aprile 1993 risultano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria e non intendono versare l'intero flusso annuo del TFR possono contribuire con una minor quota, almeno pari a quella fissata dal contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che disciplina il rapporto di lavoro o, in mancanza, almeno pari al 50%, con possibilità di incrementarla successivamente. Al finanziamento del Fondo possono contribuire anche i datori di lavoro che assumano specificamente tale impegno nei confronti dei dipendenti.

Come è noto, la normativa vigente prevede che il TFR viene accantonato presso il datore di lavoro nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro dipendente e viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L'importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della retribuzione lorda. Il TFR accantonato si rivaluta ogni anno nella misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad

esempio, se nell'anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell'anno sarà: $2\% \times 75\% + 1,5\% = 3\%$). Pertanto, se si sceglie di utilizzare il TFR per costruire la pensione complementare, questo non sarà più accantonato ma versato direttamente al Fondo. In tal caso la rivalutazione del TFR versato non sarà più pari alla misura fissata dalla legge ma dipenderà dal rendimento degli investimenti. È quindi fondamentale prestare particolare attenzione alle scelte di investimento, ovvero al/ai comparto/i che si ha intenzione di scegliere nel Fondo, con la consapevolezza che la **decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile**, e pertanto non è poi possibile cambiare idea. In ogni caso il conferimento del TFR alla previdenza complementare non preclude la possibilità di utilizzare il TFR per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza, quali ad esempio, le spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione.

Per i lavoratori dipendenti che aderiscono **su base collettiva**, la misura della contribuzione, la decorrenza e la periodicità dei versamenti sono fissate dai contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali che dispongono l'adesione. In ogni caso l'aderente può fissare la contribuzione a proprio carico anche in misura maggiore rispetto a quella minima prevista dalle fonti istitutive. Si raccomanda di verificare nei contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali che regolano il rapporto di lavoro se e a quali condizioni l'adesione dia diritto a beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro.

Avvertenza: È importante che l'aderente verifichi periodicamente la correttezza dei contributi affluiti al Fondo rispetto ai versamenti effettuati, direttamente o per il tramite del datore di lavoro, segnalando con tempestività al Fondo eventuali errori o omissioni riscontrate. Il controllo sui versamenti effettuati e sulla posizione individuale tempo per tempo maturata può essere effettuata attraverso gli strumenti riportati nel paragrafo 'Comunicazioni agli aderenti.

C. L'INVESTIMENTO E I RISCHI CONNESSI

C.1. Indicazioni generali

L'adesione al Fondo comporta, in via generale, il rischio della possibile variazione in negativo del valore del patrimonio del Fondo stesso a seguito delle oscillazioni di prezzo dei titoli in cui è investito. Pertanto, come conseguenza, vi è la possibilità di non ottenere, al momento dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, la restituzione integrale del capitale versa-

to, ovvero un rendimento finale rispondente alle aspettative.

I singoli comparti d'investimento, a seconda delle strategie di gestione adottate sono poi soggette ad una serie di rischi specifici riconducibili alle caratteristiche dei titoli in portafoglio. Pertanto la scelta del comparto determina un diverso livello di rischio, in base alla **presenza o meno di una garanzia** e alla politica di investimento adottata.

L'esame della politica di investimento propria di ciascun comparto consente l'individuazione dei rischi connessi alla partecipazione al comparto stesso.

Si fornisce di seguito una sintetica descrizione dei rischi connessi alle varie tipologie di titoli distinguendo, innanzitutto, fra **titoli di capitale** (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e **titoli di debito** (tra i più diffusi si ricordano i titoli di stato, le obbligazioni ed i certificati di deposito). Al riguardo occorre tenere conto che:

- a) acquistando azioni di una società se ne diviene soci, partecipando per intero al rischio economico della stessa con diritto a percepire i dividendi, se distribuiti;
- b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori dell'ente emittente, con diritto a percepire gli interessi e, alla scadenza, il capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante è maggiormente legata all'andamento economico della società. Il prezzo delle azioni, infatti, riflette le aspettative del mercato circa le prospettive di guadagno dell'emittente. Il portatore di titoli di debito, invece, rischierà di non essere remunerato ovvero di subire perdite in conto capitale solo in caso di dissesto finanziario dell'ente emittente.

Sia i titoli di capitale che quelli di debito, inoltre, sono soggetti a rischi di carattere **'sistemico'**, connessi all'andamento dei mercati di riferimento. I titoli di capitale risentiranno quindi dell'andamento dei mercati azionari sui quali sono negoziati, mentre la remunerazione dei titoli di debito potrà subire variazioni in relazione alle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato. Questi ultimi si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a tasso fisso, quanto più lunga è la loro vita residua (intendendosi per vita residua il periodo di tempo fino alla data di scadenza del titolo).

La parte del patrimonio investita in titoli esteri comporta ulteriori elementi di rischio, riconducibili, innanzitutto, alla volatilità del **rapporto di cambio** tra la divisa di riferimento del Fondo Pensione e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. Tale volatilità può condizionare il risultato complessivo dell'investimento, tenuto conto che i rapporti di cambio con le divi-

se di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente instabili.

Inoltre, le operazioni su mercati esteri, in particolare su quelli emergenti, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati, infatti, potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

Per gli investimenti in titoli non quotati, la difficoltà di reperire una controparte può determinare un basso livello di liquidità dell'investimento (intendendosi per liquidità l'attitudine di un titolo a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore). L'assenza di una quotazione ufficiale, inoltre, rende complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione è rimessa a valutazioni discrezionali.

Il Fondo Pensione può poi acquistare quote di OICR, anche di tipo chiuso. Il rischio connesso a tale forma di investimento è di tipo indiretto, essendo rappresentato dalla specializzazione, con conseguente profilo di rischio, del fondo prescelto. Nel caso di fondi mobiliari chiusi, inoltre, occorre considerare che si tratta di strumenti volti all'acquisizione di partecipazioni in capitale di rischio di società non quotate che, per loro natura e in ragione della loro non agevole liquidabilità, comportano livelli di rischio superiori a quelli dei titoli quotati.

Infine, per i fondi immobiliari, deve rilevarsi che trattasi di strumenti orientati all'acquisizione di immobili, soggetti ai rischi connessi all'andamento del mercato immobiliare ed alla loro non agevole valutazione e liquidabilità.

Le risorse del Fondo sono depositate presso una **'banca depositaria'**, che svolge il ruolo di custode del patrimonio e controlla la regolarità delle operazioni di gestione, e le cui funzioni sono indicate all'art. 17 del regolamento del Fondo. Ulteriori informazioni sulla banca e la relativa denominazione sono contenute nella sezione **'Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare'**.

C.2. I Comparti

Il Fondo ti propone una pluralità di opzioni di investimento (**Comparti**), ciascuna caratterizzata da una propria combinazione di **rischio/rendimento**:

- Comparto Ticino
- Comparto Trebbia
- Comparto Taro

Per la verifica dei risultati di gestione viene indicato, per ciascun comparto, un **"benchmark"**.

A) Politica di investimento e rischi specifici dei Comparti

Comparto Ticino - Valuta di denominazione: Euro

N.B.: Questo Comparto raccoglie i flussi di TFR conferiti tacitamente

<p>Finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti</p>	<p>La gestione è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR in un orizzonte temporale pluriennale. Adatta agli aderenti disposti ad accettare un rischio moderato a fronte di opportunità di rendimenti più elevati; la presenza della garanzia, riconosciuta nei casi previsti, la rende adatta anche a chi è prossimo alla pensione.</p> <p>Garanzia La garanzia è prestata da POvita Assicurazioni S.p.A. ed attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito, a prescindere dai risultati di gestione, pari alla somma dei contributi netti versati al Comparto (inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i contributi versati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni), ciascuno capitalizzato al tasso annuo d'interesse composto del 2,0%.</p> <p>Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercizio del diritto alla prestazione pensionistica • riscatto per decesso • riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo • riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi. <p>Avvertenza: le caratteristiche della garanzia possono variare nel tempo. In caso di introduzione di condizioni di minor favore, la Compagnia si impegna a descrivere agli iscritti interessati gli effetti conseguenti, con riferimento alla posizione individuale maturata e ai futuri versamenti; gli iscritti hanno il diritto di trasferire la propria posizione individuale a altra forma pensionistica complementare.</p>
<p>Orizzonte temporale dell'aderente</p>	<p>Medio/lungo periodo (oltre 7 anni)</p>
<p>Grado di rischio</p>	<p>Medio, che diventa nullo nei casi in cui opera la garanzia</p>
<p>Politica di investimento</p>	<p>Politica di gestione Composizione del portafoglio ampiamente diversificato con prevalenza di titoli di debito denominati in euro e in valuta. La componente azionaria non potrà eccedere il 50% del patrimonio. È consentito l'utilizzo di derivati per finalità di copertura dei rischi ed efficiente gestione del portafoglio. La duration del portafoglio obbligazionario sarà di norma compresa tra 3 e 5 anni.</p> <p>Tipologia degli strumenti finanziari Titoli di debito quotati e non quotati, purché emessi o garantiti da paesi aderenti all'OCSE, titoli azionari quotati nei principali mercati regolamentati delle aree geografiche di riferimento ed oicr.</p> <p>Categorie di emittenti <u>Per la componente obbligazionaria:</u> Stati, organismi sovranazionali e emittenti privati con rating elevato. <u>Per la componente azionaria:</u> emittenti societari prevalentemente ad alta capitalizzazione operanti in tutti i settori economici.</p> <p>Aree geografiche di investimento Prevalentemente paesi dell'Unione Europea e in misura contenuta principali paesi industrializzati dell'OCSE.</p>
<p>Benchmark</p>	<p>85% Citigroup EMU GBI 3-7 anni euro 15% DJ Eurostoxx50</p>

Comparto Trebbia - Valuta di denominazione: Euro

Finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti	Incremento del capitale investito attraverso elementi di redditività e rivalutazione. Adatta agli aderenti non ancora prossimi al pensionamento e disposti ad accettare una media esposizione al rischio al fine di cogliere opportunità di rendimenti più elevati.
Orizzonte temporale dell'aderente	Medio/lungo periodo (oltre 7 anni)
Grado di rischio	Medio-alto
Politica di investimento	<p>Politica di gestione Composizione del portafoglio tendenzialmente bilanciata tra titoli di debito e di capitale denominati in euro e in valuta. La componente azionaria non potrà eccedere il 70% del patrimonio. È consentito l'utilizzo di derivati per finalità di copertura dei rischi ed efficiente gestione del portafoglio. La duration del portafoglio obbligazionario sarà di norma compresa tra 5 e 7 anni.</p> <p>Tipologia degli strumenti finanziari Titoli di debito quotati e non quotati, purché emessi o garantiti da paesi aderenti all'OCSE, titoli azionari quotati nei principali mercati regolamentati delle aree geografiche di riferimento ed oicr.</p> <p>Categorie di emittenti <u>Per la componente obbligazionaria:</u> Stati, organismi sovranazionali e emittenti privati con rating elevato. <u>Per la componente azionaria:</u> emittenti societari prevalentemente ad alta capitalizzazione operanti in tutti i settori economici.</p> <p>Aree geografiche di investimento <u>Per la componente obbligazionaria:</u> Prevalentemente paesi dell'Unione Europea e in misura contenuta principali paesi industrializzati dell'OCSE <u>Per la componente azionaria:</u> Prevalentemente paesi dell'Unione Europea, Nord America e Giappone</p>
Benchmark	50% JPMorgan Govt. Bond-Europa in euro 50% MSCI World Free in dollari Usa convertito in euro

Comparto Taro - Valuta di denominazione: Euro

Finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti	Rivalutazione del capitale investito. Adatta agli aderenti che hanno un lungo periodo lavorativo prima del pensionamento e disposti ad accettare una maggiore esposizione al rischio al fine di cogliere opportunità di rendimenti più elevati.
Orizzonte temporale dell'aderente	Lungo periodo (oltre 10 anni)
Grado di rischio	alto
Politica di investimento	<p>Politica di gestione Composizione del portafoglio orientata prevalentemente verso titoli di capitale denominati in euro e in valuta. La componente azionaria non potrà essere inferiore al 70% del patrimonio. È consentito l'utilizzo di derivati per finalità di copertura dei rischi ed efficiente gestione del portafoglio. La duration del portafoglio obbligazionario sarà di norma compresa tra 3 mesi e 2 anni.</p> <p>Tipologia degli strumenti finanziari Titoli azionari quotati nei principali mercati regolamentati delle aree geografiche di riferimento; titoli di debito quotati e non quotati, purché emessi o garantiti da paesi aderenti all'OCSE, oicr.</p> <p>Categorie di emittenti <u>Per la componente azionaria:</u> emittenti societari prevalentemente ad alta capitalizzazione operanti in tutti i settori economici. <u>Per la componente obbligazionaria:</u> Stati, organismi sovranazionali e emittenti privati con rating elevato.</p> <p>Aree geografiche di investimento Prevalentemente paesi dell'Unione Europea, Nord America e Giappone.</p>
Benchmark	75% MSCI World Free in dollari Usa convertito in euro 25% MTS Tasso Monetario in Euro

B) Parametro oggettivo di riferimento (benchmark)

Il benchmark è un parametro oggettivo e confrontabile, composto da uno o più indici dei mercati finanziari, elaborati da soggetti terzi indipendenti. Consente di valutare il profilo di rischio/rendimento di ciascun Comparto e fornisce indicazioni sui mercati in cui tipicamente il Comparto investe e sul loro andamento.

Di seguito si riportano informazioni sugli indici che compongono i benchmark dei Comparti:

- JP Morgan Govt. Bond - Europa in euro esprime l'andamento dei titoli emessi da soggetti governativi dei più importanti paesi europei.
- Citigroup EMU GBI 3-7 anni euro, esprime l'andamento dei titoli di Stato dell'Unione Economica e Monetaria Europea con scadenza tra 3 e 7 anni.

- DJ Eurostoxx50, esprime l'andamento dei cinquanta titoli azionari più importanti per capitalizzazione ed appartenenti ai paesi che partecipano all'Unione Monetaria Europea.
- MSCI World Free in dollari USA esprime l'andamento di circa 1.600 titoli azionari a maggiore capitalizzazione dei principali paesi industrializzati
- MTS Tasso Monetario in euro esprime l'andamento dei tassi monetari italiani.

I pesi di ciascun indice sono mantenuti costanti tramite ribilanciamento su base giornaliera.

Avvertenza: Per informazioni sull'andamento della gestione e per il glossario dei termini tecnici consulta la sezione **'Informazioni sull'andamento della gestione'**.

C.3. Le combinazioni predefinite di Comparti

Non previste

C.4. Modalità di impiego dei contributi

L'impiego dei contributi versati avviene sulla base della scelta di investimento tra le opzioni che il Fondo propone (v. **paragrafo C.2. 'I Comparti'**).

Ove si ritenga che le caratteristiche dei singoli comparti non siano adeguate rispetto alle proprie personali esigenze di investimento, il Fondo consente di **ripartire tra più comparti** il flusso contributivo o la posizione individuale eventualmente già maturata. In questo caso occorre porre particolare attenzione alle scelte che si andranno a fare di propria iniziativa e avere ben presente che il profilo di rischio/rendimento dell'investimento che si sceglie non sarà più corrispondente a quello rappresentato dai singoli comparti. Prima di effettuare la scelta di investimento, è importante stabilire il livello di rischio che si è disposti a sopportare, considerando, oltre alla personale propensione, anche altri fattori quali:

- l'orizzonte temporale che separa dal pensionamento
- la propria ricchezza individuale
- la propria capacità contributiva attuale e prospettica.

Nel corso del rapporto di partecipazione è possibile modificare la scelta di investimento espressa al momento dell'adesione ("**riallocazione**"). La riallocazione può riguardare sia la posizione individuale maturata sia i flussi contributivi futuri. A tal proposito, anzi, si invitano gli aderenti a valutare con attenzione tale possibilità laddove si verificano variazioni delle situazioni che hanno determinato la scelta iniziale.

Si ricorda in via generale che, minore è il livello di rischio assunto, minori (ma tendenzialmente più stabili) saranno i rendimenti attesi nel tempo. Al

contrario, livelli di rischio più alti possono dare luogo a risultati di maggiore soddisfazione, ma anche ad una probabilità più alta di perdere parte di quanto investito.

Come previsto all'art. 6 del regolamento del Fondo, tra ciascuna riallocazione della posizione individuale maturata e la precedente deve tuttavia trascorrere un periodo non inferiore a 12 mesi. Si richiama in ogni caso l'attenzione dell'aderente di valutare sempre con attenzione l'orizzonte temporale consigliato per l'investimento in ciascun comparto.

D. LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE (PENSIONE COMPLEMENTARE E LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE)

D.1. Prestazioni pensionistiche

Le prestazioni pensionistiche del Fondo possono essere erogate dal momento in cui maturano i requisiti per l'accesso alla prestazione pensionistica obbligatoria previsti dalla normativa vigente, a condizione che l'aderente abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni.

La prestazione del Fondo può essere erogata in forma di **rendita** (pensione complementare) o in **capitale**, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole però dire, necessariamente, andare in pensione: è infatti libertà dell'aderente decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel proprio regime di base, fino a quando lo si ritiene opportuno.

Per una corretta valutazione del livello della prestazione che ci si può attendere dal Fondo è importante tenere presente che l'importo della prestazione sarà tanto più alto quanto:

- a) più alti sono i versamenti effettuati;
- b) maggiore è la continuità con cui sono effettuati i versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, sospensioni o ritardi nei pagamenti);
- c) più lungo è il periodo di tempo tra il momento in cui si aderisce al Fondo e quello in cui si accede al pensionamento;
- d) più bassi sono i costi di partecipazione;
- e) più elevati sono i rendimenti della gestione.

Per informazioni dettagliate sui requisiti di accesso alle prestazioni si rinvia al Regolamento del Fondo.

D.2. Prestazione erogata in forma di rendita - pensione complementare

Dal momento del pensionamento e per tutta la vita verrà erogata una pensione complementare ('rendita'), cioè verrà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale accumulato sulla posizione individuale, al sesso ed all'età dell'aderente a quel momento.

Infatti la 'trasformazione' del capitale in rendita avviene applicando dei **'coefficienti di conversione'** che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della pensione.

Per l'erogazione della pensione il Fondo consente di scegliere tra:

- una rendita vitalizia reversibile: corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per la quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;
- una rendita certa e successivamente vitalizia: corrisposta per il periodo prescelto all'aderente stesso o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.

Si evidenzia che in mancanza di diversa opzione la pensione verrà erogata sotto forma di rendita vitalizia immediata e che, in ogni caso, le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del pensionamento.

Sulla base delle rilevazioni demografiche i coefficienti di conversione possono essere periodicamente rideterminati; detta rideterminazione non avrà effetto sulle rendite già in corso di erogazione e non si applicherà ai soggetti, già aderenti alla data delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

Si ricorda che al momento del pensionamento l'aderente può trasferirsi ad altra forma pensionistica complementare al fine di percepire la rendita alle condizioni dalla stessa offerte.

Per maggiori informazioni sulle condizioni di erogazione della rendita, si rinvia al regolamento del Fondo.

Per maggiori informazioni sulle condizioni attualmente in corso, sulle caratteristiche e sulle modalità di attivazione delle diverse opzioni di rendita si rinvia all'apposito allegato al regolamento (Condizioni e modalità di erogazione delle rendite).

D.3. Prestazione erogata in forma di capitale - liquidazione del capitale

Al momento del pensionamento l'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata.

È importante sottolineare che per effetto di tale scelta l'aderente potrà immediatamente disporre di una somma in denaro (il capitale) ma l'importo della pensione complementare che sarà erogata nel tempo sarà più basso rispetto a quello che sarebbe spettato senza l'esercizio della predetta opzione.

In alcuni casi limitati (soggetti aderenti a forme pensionistiche complementari da data **antecedente al 28 aprile 1993** o soggetti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta) è possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l'intero ammontare.

Per maggiori informazioni sulle condizioni e i limiti per l'accesso alla prestazione in capitale si rinvia al regolamento del Fondo.

E. LE PRESTAZIONI NELLA FASE DI ACCUMULO

E.1. Prestazioni assicurative accessorie

Il Fondo non prevede prestazioni assicurative accessorie.

E.2. Anticipazioni e riscatti

Dal momento in cui si aderisce al Fondo è importante fare in modo che la costruzione della propria pensione complementare giunga effettivamente a compimento.

La **'fase di accumulo'** si conclude infatti di norma al momento del pensionamento, quando inizia la **'fase di erogazione'** (cioè il pagamento della pensione).

Tuttavia l'aderente, anche prima del pensionamento, può far affidamento sulle somme accumulate nel Fondo richiedendo una **anticipazione** della propria posizione individuale laddove ricorrano situazioni di particolare rilievo, quali ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre personali esigenze.

La percezione di dette somme a titolo di anticipazione, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa, riduce la posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno essere erogate successivamente.

L'aderente ha tuttavia la possibilità successivamente di reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al Fondo.

Dettagliate informazioni sulle condizioni di accesso, limiti e modalità di erogazione delle anticipazioni sono indicate nel Documento sulle anticipazioni.

È da evidenziare inoltre la possibilità per l'aderente, in presenza di situazioni oggettive attinenti la propria attività lavorativa, di **riscattare, in tutto o in parte**, la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.

Se, trovandosi nelle situazioni che consentono il **riscatto totale** della posizione, l'aderente intende effettuare tale scelta, deve tener presente che a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto con il Fondo, ed in tal caso, ovviamente, al momento del pensionamento non avrà alcun diritto nei confronti del Fondo stesso.

Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale sono indicate nel regolamento.

Avvertenza: Alcune forme di anticipazione/riscatto sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Consultare al riguardo la disciplina nell'apposito Documento sul regime fiscale.

E.3. Prestazioni in caso di decesso prima del pensionamento

In caso di decesso dell'aderente prima del pensionamento, la posizione individuale accumulata nel Fondo sarà versata ai suoi eredi o al/ai beneficiario/i precedentemente designati dallo stesso, siano esse persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resterà acquisita al Fondo.

E.4. Trasferimento della posizione individuale

L'aderente può **trasferire liberamente** la propria posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dall'adesione al Fondo.

Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare risulta in ogni caso consentito anche prima del periodo minimo di permanenza qualora l'aderente vi possa accedere in relazione alla sua nuova attività lavorativa.

Il trasferimento, non soggetto a tassazione, consente all'aderente di proseguire il piano previdenziale presso un'altra forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità.

Le condizioni per il trasferimento della posizione individuale sono indicate nel regolamento.

L'aderente può altresì trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare prima del periodo minimo di permanenza **nei casi indicati all'art. 26 del regolamento del Fondo, che si invita a leggere attentamente**, quali ad esempio l'introduzione di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni economiche, ivi comprese le modifiche che interessino in modo sostanziale le caratteristiche del Fondo.

F. I COSTI

La partecipazione al Fondo comporta il sostenimento di costi che vengono imputati all'aderente direttamente (ad esempio, mediante trattenute dai versamenti) ed indirettamente (sono cioè prelevati dal patrimonio investito). La presenza di tali costi diminuisce il risultato dell'investimento, riducendo i rendimenti o, eventualmente, aumentando le perdite. In entrambi i casi quindi i costi influiscono sulla crescita della propria posizione individuale.

F.1. Costi nella fase di accumulo

a) Dettaglio dei costi

Si invita al riguardo l'aderente ad analizzare attentamente la Tabella 'Costi nella fase di accumulo' contenuta nella Scheda sintetica.

b) Indicatore sintetico dei costi

Al fine di facilitare l'aderente nel confronto dei costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari o, all'interno di una stessa forma con quelle relative alle diverse proposte di investimento, la COVIP ha prescritto che venga calcolato, secondo una metodologia dalla stessa definita e comune a tutti gli operatori, un **'Indicatore sintetico dei costi'**.

L'indicatore sintetico dei costi, volta a fornire una rappresentazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo nella fase di accumulo della prestazione previdenziale, esprime l'incidenza percentuale annua dei costi sulla posizione individuale dell'aderente e mostra quanto, nei periodi di tempo considerati (2, 5, 10 e 35 anni) si riduce ogni anno, per effetto dei costi medesimi, il potenziale tasso di rendimento dell'investimento, rispetto a quello di una analoga operazione che, per ipotesi, non fosse gravata da costi ad eccezione del prelievo fiscale sul risultato maturato.

Il calcolo è effettuato facendo riferimento allo sviluppo nel tempo della posizione individuale di un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro (versati all'inizio di ogni anno), considerando

un tasso di rendimento costante degli investimenti, stabilito dalla COVIP, fissato nella misura del 4 per cento annuo.

Si evidenzia che l'indicatore sintetico dei costi non tiene conto dei costi non quantificabili a priori (come ad es. le commissioni di negoziazioni, il contributo di vigilanza dovuto annualmente alla COVIP, le spese relative alla remunerazione del Responsabile e dell'Organismo di Sorveglianza) e, per quanto riguarda i costi relativi all'esercizio di prerogative individuali, tiene conto unicamente del costo di trasferimento, se previsto, che tuttavia non è considerato nel calcolo dell'indicatore relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento.

L'indicatore sintetico dei costi consente quindi in pratica di avere, in modo semplice e immediato, un'idea del 'peso' che i costi praticati dal Fondo hanno ogni anno sulla posizione individuale. In altri termini, indica di quanto il rendimento dell'investimento, ogni anno e nei diversi periodi considerati, risulta inferiore a quello che risulterebbe se i contributi fossero gestiti senza applicare alcun costo.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di versamento e anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, dell'operazione, ed impiegando come detto un'ipotesi di rendimento degli investimenti che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Nel valutarne le implicazioni l'aderente deve tener conto che differenze anche piccole di questo valore possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata. Ad esempio, un valore dell'indicatore dello 0,50% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una riduzione della prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell'1% la corrispondente riduzione è di circa il 20%.

Per utilizzare correttamente questa informazione si ricorda che nel confronto si dovranno avere anche presenti le differenti caratteristiche delle diverse proposte (politica di investimento, stile gestionale, garanzie, ecc...).

I risultati delle stime sono riportati nella Tabella 'Indicatore sintetico dei costi' contenuta nella Scheda sintetica.

F.2. Costi nella fase di erogazione della rendita

Anche nella fase di erogazione della rendita il Fondo prevede l'applicazione di un costo a carico dell'aderente. Il coefficiente per la determinazione della rendita annua derivante dalla trasformazione del capitale accumulato tiene infatti conto di specifici costi.

I costi effettivamente applicati saranno quelli in vigore al momento del pensionamento.

Gli stessi **sono indicati nelle "Condizioni e modalità di erogazione delle rendite" allegate al regolamento.**

G. IL REGIME FISCALE

Per agevolare la costruzione del piano previdenziale e consentire all'aderente di ottenere, al momento del pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione al Fondo godono di una disciplina fiscale di particolare favore.

I contributi destinati alle forme pensionistiche complementari sono infatti deducibili dal reddito del partecipante fino all'ammontare massimo di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite non deve essere considerato il flusso di TFR conferito mentre deve includersi il contributo eventualmente versato dal datore di lavoro.

Se l'aderente è iscritto a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione deve tener conto del totale delle somme versate.

In presenza delle particolari condizioni indicate nell'art. 8, comma 6, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ulteriori benefici fiscali sono inoltre previsti per gli aderenti che hanno iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007.

I risultati derivanti dall'investimento dei contributi sono tassati con aliquota dell'11%. Si tratta di una aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria. Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti indicati nei documenti del Fondo sono quindi già al netto di questo onere.

Anche le prestazioni erogate dal Fondo godono di una tassazione agevolata. In particolare, le prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell'erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo.

Le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con un'aliquota decrescente all'aumentare degli anni di partecipazione al fondo. Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non sono soggette a tassazione.

Per approfondimenti sul regime fiscale dei contributi, dei rendimenti della gestione e delle prestazioni l'aderente può richiedere il Documento sul regime fiscale contenente ulteriori e più specifiche informazioni.

H. ALTRE INFORMAZIONI

H.1. Adesione

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il **'Modulo di adesione'**. Dell'avvenuta adesione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di adesione e le indicazioni relative al versamento effettuato, entro 30 giorni lavorativi dal giorno di riferimento, intendendosi come tale il giorno di valorizzazione immediatamente successivo a quello in cui il Fondo ha ricevuto notizia certa della sottoscrizione e dell'avvenuto versamento e sono decorsi i termini di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento utilizzato.

L'adesione al Fondo può avvenire anche mediante il trasferimento della propria posizione individuale da altro fondo pensione o da altra forma pensionistica individuale. In questo caso, sarà necessario fornire alla Compagnia gli elementi utili per effettuare il trasferimento che si realizzerà definitivamente al momento dell'effettiva acquisizione della posizione individuale di provenienza con l'attribuzione delle quote.

La sottoscrizione del 'Modulo di adesione' non è richiesta ai lavoratori che conferiscano tacitamente il loro TFR: il Fondo procede automaticamente alla iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro. In questo caso, la lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione riporterà anche le informazioni necessarie per consentire all'iscritto l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Se la sottoscrizione del 'modulo di adesione' avviene fuori dalle sedi dei soggetti incaricati del collocamento del Fondo l'efficacia dell'adesione è sospesa per 7 giorni entro i quali l'aderente può recedere dall'adesione, senza spese né corrispettivo ad alcuno. Le modalità di recesso sono riportate nel "Modulo di adesione".

H.2. Valorizzazione dell'investimento

Il patrimonio di ciascun comparto del Fondo è suddiviso in quote. Ogni versamento effettuato dà pertanto diritto alla assegnazione di un numero di quote. Il valore del patrimonio di ciascun comparto e della relativa quota è calcolato mensilmente l'ultimo giorno lavorativo del mese.

Il valore delle quote di ciascun comparto del Fondo è reso disponibile sul sito web www.povita.it e pubblicato sul quotidiano: Il Sole 24 ORE.

Il valore della quota è al netto di tutti gli oneri a carico del comparto, compresi gli oneri fiscali sui rendimenti della gestione.

Per maggiore informazione si rinvia al regolamento del Fondo.

H.3. Comunicazioni agli aderenti

Entro il 31 marzo di ciascun anno l'aderente riceverà una comunicazione contenente informazioni dettagliate sul Fondo, sui risultati di gestione e sulla propria posizione individuale.

Si invita l'aderente a porre particolare attenzione nella lettura di questo documento, anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati e comunque conoscere l'evoluzione del proprio piano previdenziale.

La Compagnia si impegna inoltre a informare l'aderente circa ogni modifica relativa al Fondo che sia potenzialmente in grado di incidere significativamente sulle scelte di partecipazione intervenute successivamente all'adesione ed in particolare a comunicare l'introduzione di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni economiche.

H.4. Progetto esemplificativo

Come previsto dalla COVIP, ciascun aderente al Fondo ha la possibilità di ottenere un **'Progetto esemplificativo'**, ovvero una simulazione circa la possibile evoluzione della posizione individuale nel tempo e l'importo delle prestazioni ottenibili al momento del pensionamento.

Si tratta di una mera proiezione, basata su ipotesi e dati stimati; si richiama pertanto l'attenzione dell'aderente che gli importi effettivamente a lui spettanti saranno diversi da quelli indicati nel predetto documento.

L'aderente può costruire il suo 'Progetto esemplificativo' personalizzato accedendo al sito web www.povita.it (sezione 'Progetto esemplificativo') e seguendo le apposite istruzioni.

H.5. Reclami

Eventuali reclami sulla partecipazione al Fondo potranno essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: POvita Assicurazioni S.p.A. Via Università 1 - 43100 Parma.

3

INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

(dati aggiornati
al 31/12/06)

Alla gestione delle risorse del Fondo provvede direttamente Po Vita Assicurazioni S.p.A., soggetto istitutore, che ha conferito a Fondiaria - Sai S.p.A. l'incarico di effettuare specifiche scelte di investimento concernenti i singoli Comparti, con riferimento all'intero patrimonio degli stessi e a tutti i mercati e le tipologie di strumenti finanziari consentiti dal regolamento del Fondo. L'incarico è svolto nel rigoroso rispetto, in particolare, dei criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dalla Compagnia, in coerenza con la politica di investimento definita per ciascun Comparto e dei limiti previsti dal Decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996 n. 703.

La delega di gestione non comporta esonero o limitazione di responsabilità della Compagnia che opera un costante controllo sulla rispondenza dell'esecuzione delle attività delegate alle istruzioni che periodicamente impartisce a Fondiaria - Sai S.p.A..

La delega ha durata predeterminata ed è revocabile in qualunque momento.


La società è dotata di metodologie per la valutazione della rischiosità dei portafogli, sia a preventivo, nella definizione dell'asset allocation strategica di ogni comparto, che a consuntivo, a supporto dell'attività di investimento.

In particolare, viene effettuato un costante monitoraggio del rischio globale di portafoglio e del rapporto rischio/rendimento, con l'analisi dei rendimenti realizzati ed il calcolo della volatilità. Questi dati vengono valutati anche in relazione al benchmark.

Vengono realizzate inoltre analisi di comparazione rispetto alla media dei fondi appartenenti alla stessa categoria con la verifica del posizionamento nei quartili e della stabilità dello stesso.

Periodicamente, oltre alle valutazioni necessarie per individuare i fattori che hanno contribuito alla performance sia assoluta che relativa rispetto al benchmark, vengono svolte analisi dettagliate sulla composizione dei portafogli rispetto alle strategie di investimento decise e con riferimento ai particolari fattori di rischio presenti: duration, rating degli emittenti, area geografica degli investimenti, grado di diversificazione degli attivi, affidabilità delle società di gestione degli OICR bersaglio con riguardo agli stili di gestione adottati, alle politiche di investimento, alle performance ed al rischio.

Di seguito sono riportate per ciascun Comparto le principali caratteristiche delle politiche di investimento, gli stili gestionali adottati, la relazione tra il benchmark prescelto e gli obiettivi di investimento, informazioni sul **(Turnover)** di portafoglio e sul **Total Expenses Ratio (TER)**.



Il **Turnover** è un indicatore di movimentazione del portafoglio espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del Fondo derivanti dai nuovi contributi e dalle somme erogate a titolo di prestazioni, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.

Il **Total Expenses Ratio (TER)** è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio medio annuo. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di negoziazione e fiscali. Viene inoltre data evidenza dell'incidenza media sul patrimonio del comparto degli oneri posti direttamente a carico degli aderenti.

COMPARTO TICINO

(bilanciato obbligazionario)

N.B. Questo comparto raccoglie i flussi di TFR conferiti tacitamente

A) POLITICA DI INVESTIMENTO E GESTIONE DEI RISCHI

Il comparto investirà in strumenti finanziari di tipo obbligazionario, ed in misura minore in strumenti finanziari di tipo azionario, espressi sia in Euro sia in valute estere.

La determinazione degli investimenti verrà periodicamente effettuata in base al quadro macroeconomico globale e alle prospettive di crescita di ciascun settore economico. Per gli investimenti in titoli di debito, si privilegerà la selezione di titoli di emittenti ad elevato rating, emessi da Organismi statali e Sovranazionali; in base al ciclo economico si rivolgerà anche l'attenzione a emittenti privati, *c.d. Corporate Bond*, con particolare attenzione alla solidità dell'emittente e alle prospettive economiche dello stesso.

Per i titoli di capitale si utilizzeranno sia oicr armonizzati, sia fondi indicizzati quotati che titoli azionari, per sfruttare la flessibilità gestionale del comparto ed ottimizzare la scelta del prodotto in relazione alle decisioni/scommesse dei gestori.

Nell'ambito degli obiettivi del fondo e della natura degli investimenti, si orienterà una gestione attiva dei capitali investiti, e si eviterà la replica passiva del parametro di riferimento, *c.d. benchmark*, se non nell'interesse degli aderenti al comparto.


B) ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO

L'operatività del Comparto ha preso avvio nel settembre 2002. Al 31/12/2006 il patrimonio del Comparto (attivo netto destinato alle prestazioni) è pari a Euro 2.720.278.

Nel grafico non sono riportati i rendimenti storici del comparto in quanto, con l'approvazione del nuovo Regolamento, è stata modificata in modo significativo la politica di investimento.

Per fornire un'indicazione sulle caratteristiche di rischio/rendimento che il comparto assumerà sono riportati i rendimenti del Benchmark e il tasso di rivalutazione del TFR.

Comparto Ticino Rendimenti annui del benchmark e del TFR



**Benchmark: 85% Citigroup EMU GBI 3-7 anni euro;
15% DJ Eurostoxx50**

I rendimenti del benchmark e il TFR sono riportati al netto degli oneri fiscali.

Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

REND. MEDIO ANNUO COMPOSTO		
Comparto	Benchmark	TFR
3 anni (2004-2006)	4,42%	2,52%
5 anni (2002-2006)	4,05%	2,71%

VOLATILITÀ STORICA	
Comparto	Benchmark
3 anni (2004-2006)	2,27%
5 anni (2002-2006)	2,62%

C) TOTAL EXPENSES RATIO (TER)

TER	2004	2005	2006
Oneri di gestione finanziaria:			
- commissioni di gestione finanziaria	1,10%	1,10%	1,02%
- altri oneri gravanti sul patrimonio			
TOTALE PARZIALE	1,10%	1,10%	1,02%
Oneri direttamente a carico degli aderenti			
TOTALE GENERALE	1,10%	1,10%	1,02%

N.B.: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto.

COMPARTO TREBBIA (bilanciato)

A) POLITICA DI INVESTIMENTO E GESTIONE DEI RISCHI

La gestione del comparto è caratterizzata da un sostanziale bilanciamento tra titoli di debito e titoli di capitale denominati in euro e in altre valute.

Nel corso del 2006, per quanto concerne la parte azionaria, gli strumenti utilizzati per la realizzazione degli obiettivi di rendimento comprendono un mix di oicr armonizzati, fondi indicizzati quotati sui mercati e titoli azionari, mentre non sono stati utilizzati strumenti derivati. L'investimento è stato caratterizzato principalmente dall'utilizzo di Fondi e di Etf sulla base del quadro macroeconomico e nel rispetto dei pesi e mercati riportati nel benchmark di riferimento. In particolare, non sono state fatte importanti scommesse per aree geografiche, se non per brevi periodi di tempo sul mercato europeo rispetto a quello italiano. Per creare valore al portafoglio è stata invece effettuata una gestione attiva, anche se su una porzione non preponderante, direttamente con titoli di capitale la cui selezione ha rispecchiato un approccio di tipo "bottom up", con grande attenzione all'andamento microeconomico/fondamentale dell'azienda, al tasso di crescita e al management, escludendo pertanto particolari scelte settoriali.

Per la parte in titoli di debito, gli investimenti del fondo sono stati totalmente effettuati in titoli obbligazionari denominati in Euro, principalmente emessi da emittenti statali e assimilabili, con acquisti su tutta la curva dei rendimenti disponibili per i titoli a tasso fisso, e preservando una parte in titoli a tasso variabile.

È stata detenuta altresì una quota investita in titoli *Corporate* con *rating* medio alto, per beneficiare dei maggiori rendimenti offerti; è stata posta particolare attenzione nella selezione degli emittenti tutti di comprovata solidità; pur perseguendo un'ampia diversificazione settoriale, si sono privilegiati emittenti del settore finanziario.

Nel corso dell'anno, si sono preferite scadenze a lungo termine e titoli a tasso variabile per beneficiare dell'appiattimento della curva dei rendimenti. In via prudenziale in base alle condizioni di mercato, entro i limiti consentiti, si è mantenuta la *duration* del portafoglio inferiore a quella del parametro di riferimento. Inoltre, pur essendo prevista la possibilità di investire in valuta estera, non si è ritenuto opportuno investire in divise diverse dall'Euro. Non sono stati effettuati investimenti in strumenti derivati.

Nell'ambito degli obiettivi del fondo e della natura degli investimenti, si è attuata una gestione attiva dei capitali investiti, e si è proceduto ad una replica solo parziale del parametro di riferimento, *c.d. benchmark*.

Investimento per tipologia strumento finanziario

Titoli di Stato	32,73%
Emittenti Sovranazionali	5,24%
Obbligazioni	13,30%
Azioni	40,29%
Quote di OICR	8,44%
Altro	0,00%
TOTALE PORTAFOGLIO	100,00%

Investimento per area geografica (compresi OICR)

Titoli di debito		Azioni	
Euro	47,16%	Italia	0,00%
Internazionale	0,00%	Europa	14,13%
Altro	0,78%	USA	0,00%
		Altro	10,93%

Altre informazioni rilevanti


LIQUIDITÀ (in % del patrimonio)	2,77%
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	0,00%
Duration Media Titoli	6,28

Il tasso di movimentazione del portafoglio (turnover) rappresentativo della rotazione del portafoglio per finalità di gestione tattica è pari a: 36,40%.

B) ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO

L'operatività del Comparto ha preso avvio nel settembre 2002. Al 31/12/2006 il patrimonio del Comparto (attivo netto destinato alle prestazioni) è pari a Euro 4.085.955.

Di seguito sono riportati i rendimenti passati del Comparto in confronto con il relativo benchmark.



Benchmark: 50% MSCI World Free USD convertito in euro, 50% JPM Govt Bond Europa in euro

Il rendimento del comparto e del benchmark sono riportate al netto degli oneri fiscali.

Il rendimento del comparto risente anche degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

Attenzione i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

REND. MEDIO ANNUO COMPOSTO		
	Comparto	Benchmark
3 anni (2004-2006)	5,38%	7,03%
5 anni (2002-2006)	n.d.	2,57%

VOLATILITÀ STORICA		
	Comparto	Benchmark
3 anni (2004-2006)	3,89%	4,13%
5 anni (2002-2006)	n.d.	6,51%

C) TOTAL EXPENSES RATIO (TER)

TER	2004	2005	2006
Oneri di gestione finanziaria:			
- commissioni di gestione finanziaria	1,30%	1,31%	1,18%
- altri oneri gravanti sul patrimonio			
TOTALE PARZIALE	1,30%	1,31%	1,18%
Oneri direttamente a carico degli aderenti			
TOTALE GENERALE	1,30%	1,31%	1,18%

N.B.: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto.

COMPARTO TARO

(azionario internazionale)

A) POLITICA DI INVESTIMENTO E GESTIONE DEI RISCHI

La gestione del comparto è rivolta verso strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro e in altre valute e in misura minore verso strumenti di tipo monetario ed obbligazionario.

Nel corso del 2006, per quanto concerne la parte azionaria, gli strumenti utilizzati per la realizzazione degli obiettivi di rendimento comprendono un mix di oicr armonizzati, fondi indicizzati quotati sui mercati e titoli azionari, mentre non sono stati utilizzati strumenti in derivati. L'investimento è stato caratterizzato principalmente dall'utilizzo di Fondi e di Etf sulla base del quadro macroeconomico e nel rispetto dei pesi e mercati riportati nel benchmark di riferimento. In particolare, non sono state fatte importanti scommesse per aree geografiche, se non per brevi periodi di tempo sul mercato europeo rispetto a quello italiano. Per creare valore al portafoglio è stata invece effettuata una gestione attiva, anche se su una porzione non preponderante, direttamente con titoli di capitale la cui selezione ha rispecchiato un approccio di tipo "bottom up", con grande attenzione all'andamento microeconomico/fondamentale dell'azienda, al tasso di crescita e al management, escludendo pertanto particolari scelte settoriali.

Per quanto riguarda la parte residuale di investimenti in titoli obbligazionari strumentali alla gestione azionaria, la liquidità è stata investita in titoli a tasso variabile di *rating* medio-alto.

Investimento per tipologia strumento finanziario

Titoli di Stato	30,22%
Emittenti Sovranazionali	4,93%
Obbligazioni	12,78%
Azioni	43,60%
Quote di OICR	8,47%
Altro	0,00%
TOTALE PORTAFOGLIO	100,00%

Investimento per area geografica (compresi OICR)

Titoli di debito		Azioni	
Euro	20,98%	Italia	0,00%
Internazionale	0,00%	Europa	62,13%
Altro	0,00%	USA	0,00%
		Altro	16,89%


LIQUIDITÀ (in % del patrimonio)	3,77%
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	0,00%
Duration Media Titoli	0,08

Il tasso di movimentazione del portafoglio (turnover) rappresentativo della rotazione del portafoglio per finalità di gestione tattica è pari a: 7,41%.

B) ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO

L'operatività del Comparto ha preso avvio nel settembre 2002. Al 31/12/2006 il patrimonio del Comparto (attivo netto destinato alle prestazioni) è pari a Euro 527.890.

Di seguito sono riportati i rendimenti passati del Comparto in confronto con il relativo benchmark.



Benchmark: 75% MSCI World Free USD convertito in euro, 25% MTS Tasso Monetario in euro

Il rendimento del comparto e del benchmark sono riportate al netto degli oneri fiscali.

Il rendimento del comparto risente anche degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

Attenzione i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

REND. MEDIO ANNUO COMPOSTO		
	Comparto	Benchmark
3 anni (2004-2006)	8,70%	7,94%
5 anni (2002-2006)	n.d.	0,83%

VOLATILITÀ STORICA		
	Comparto	Benchmark
3 anni (2004-2006)	5,82%	5,69%
5 anni (2002-2006)	n.d.	10,50%

C) TOTAL EXPENSES RATIO (TER)

TER	2004	2005	2006
Oneri di gestione finanziaria:			
- commissioni di gestione finanziaria	1,80%	1,82%	1,63%
- altri oneri gravanti sul patrimonio			
TOTALE PARZIALE	1,80%	1,82%	1,63%
Oneri direttamente a carico degli aderenti			
TOTALE GENERALE	1,80%	1,82%	1,63%

N.B.: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto.

GLOSSARIO

Benchmark:

è un parametro oggettivo di riferimento elaborato da soggetti terzi e di comune utilizzo che individuano il profilo di rischio dell'investimento e le opportunità del mercato in cui tipicamente il Fondo investe.

Duration:

è espressa in anni ed indica la variabilità di prezzo di un titolo obbligazionario in relazione al piano di ammortamento ed al tasso di interesse corrente sul mercato dei capitali. A parità di vita residua di un titolo obbligazionario una *duration* più elevata esprime una volatilità maggiore del prezzo in relazione inversa all'andamento dei tassi di interesse.

OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio):

sono organismi che investono in forma collettiva le somme raccolte dai partecipanti. Tali organismi possono essere costituiti come fondi comuni di investimento o società di investimento a capitale variabile (Sicav). I fondi comuni possono essere del tipo "aperto" e in tal caso il partecipante può richiedere in qualsiasi tempo il rimborso delle quote sottoscritte o del tipo "chiuso" e in tal caso il diritto al rimborso è riconosciuto solo a scadenze predeterminate. Nell'ambito dei fondi aperti si definiscono "armonizzati" quelli che relativamente all'oggetto dell'investimento, ai divieti generali e ai limiti prudenziali di investimento sono in linea con le disposizioni della Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni.

OICR collegati:

OICR istituiti e gestiti dalla Compagnia o da Società del gruppo di appartenenza della Compagnia.

Orizzonte temporale:

si intende il periodo che intercorre tra l'adesione al Fondo Pensione ed il pensionamento.

Paesi Emergenti:

sono quei Paesi che presentano un debito pubblico con un rating basso (pari o inferiore a BBB- o Baa3) e sono quindi contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza.

Rating o merito creditizio:

è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità e i tempi previsti. Le due principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody's e Standard & Poor's. Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il *rating* più elevato (Aaa, AAA rispettivamente per le due agenzie) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per entrambe le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di *rating* affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari (cosiddetto "*investment grade*") è pari a Baa3 (Moody's) o BBB- (Standard & Poor's).

TER:

è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio medio annuo. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di negoziazione e fiscali.

Turnover:

è un indicatore di movimentazione del portafoglio espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del Fondo derivanti dai nuovi contributi e dalle somme erogate a titolo di prestazioni, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.

Volatilità:

è l'indicatore della rischiosità di mercato di un dato investimento. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.

4

SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITÀ DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

(informazioni aggiornate
al 31/12/2006)

A. IL SOGGETTO ISTITUTORE DEL FONDO PENSIONE APERTO

Il Fondo Pensione Aperto POvita (di seguito **"Fondo Pensione"**) è stato istituito da POvita Assicurazioni S.p.A. (di seguito **"Compagnia"**), il 14 settembre 1998 a seguito del provvedimento della COVIP, d'intesa con l'ISVAP del 7 agosto 1998. Il Fondo è iscritto al n. 57 dell'albo tenuto dalla COVIP.

La Compagnia è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e capitalizzazione con D.M.I.C.A. n. 18572 del 21/06/90 ed è una società per azioni partecipata pariteticamente da SAI Holding Italia S.p.A. (Gruppo Fondiaria-SAI) e dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (Gruppo Crédit Agricole). La sede sociale è in Parma, Via Università 1. La durata è fino al 31 dicembre 2100.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di €. 114.200.000

Gli azionisti che detengono una percentuale del capitale sociale superiore al 5% sono:

Socio	Numero Azioni	%
Sai Holding Italia S.p.A	57.100.000	50
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza	57.100.000	50

Il **Consiglio di Amministrazione**, in carica fino all'approvazione del bilancio 2008, è così composto:

Carica	Nominativo
Presidente	FORESTIERI Giancarlo Nato a Ravenna il 14/9/1946
Vicepresidente	CARLINO Stefano Nato a Brescia il 4/08/1964
Consigliere	BASEGGIO Giulio Nato a Genova il 12/9/1938
Consigliere	BEDOGNI Piergiorgio Nato a Torino 02/09/1958
Consigliere	BOCCHINO Umberto Nato a Pinerolo (TO) il 19/08/1959
Consigliere	CORRADI Guido Nato a Imperia il 06/03/1947
Consigliere	DELAS Bernard Nato a Tournon (Francia) il 1/08/1948
Consigliere	FENAROLI Virgilio Nato a Monza il 27/3/1950
Consigliere	GRASSELLI Bruno Nato a Parma il 9/02/1949
Consigliere	LANGRENEY Thierry Nato a Rouen (Francia) il 3/7/1960
Consigliere	MAIOLI Giampiero Nato a Vezzano sul Crostolo (RE) il 1/11/1956
Consigliere	MARRAS Alberto Nato a Firenze il 26 agosto 1965
Consigliere	MAZZUCHELLI Giovan Battista Nato a Milano il 3 maggio 1946
Consigliere	MEZZOLANI Marco Nato a Genova il 14/12/1950

Il **Collegio Sindacale**, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2008 è così composto:

Carica	Nominativo
Presidente	VISENTIN Graziano Nato a Albano Laziale Roma il 28/08/1950
Sindaco effettivo	GAROLFI Giorgio Nato a Castel San Giovanni (PC) il 2/02/1962
Sindaco effettivo	LONARDI Umberto Nato a Cremona CR il 21/05/1939
Sindaco effettivo	PARENTI Isotta Nata a Piacenza il 31 ottobre 1972
Sindaco effettivo	PRATI Luigi Anacleto Nato ad Agazzano (PC) il 15 giugno 1943
Sindaco Supplente	GHEZZI Corrado Nato a Parma il 21/10/1948
Sindaco Supplente	SEYMANDI Roberto Nato a Savigliano CN il 2/07/1947

B. IL FONDO PENSIONE APERTO

Come indicato all'art. 18 del regolamento, il Fondo prevede la figura di un Responsabile, nominato dalla Compagnia ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa e del regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell'esclusivo interesse degli aderenti.

Tale figura è attualmente ricoperta da Paolo Riva, nato a Noceto (PR) il 15/5/1949 che ricopre anche il ruolo di Direttore Generale della Compagnia. Si evidenzia al riguardo che poiché dal 1 luglio 2007 tale incarico risulterà incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato presso la Compagnia istitutrice del Fondo, la Compagnia medesima entro tale data sarà tenuta a nominare un nuovo Responsabile. **Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, ed il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'allegato n. 1 al regolamento del Fondo.**

Sempre dal 1 luglio 2007, come indicato all'art. 19 del regolamento ed ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, la Compagnia sarà tenuta ad istituire un apposito Organismo di Sorveglianza del Fondo, attualmente non previsto dalla normativa, composto di due membri effettivi e da un componente supplente. La funzione dell'Organismo è quella di rappresentare gli interessi degli aderenti, relazionandosi con

il Responsabile circa la gestione complessiva del Fondo e riferendo agli aderenti sul proprio operato. **Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione, il funzionamento e la responsabilità dell'Organismo sono riportate nell'allegato n. 2 al regolamento del Fondo.**

C. LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

La gestione amministrativa del Fondo è affidata alla Società Service Gruppo Fondiaria-Sai s.r.l., con sede in Firenze, via Lorenzo Il Magnifico 1.

D. LA BANCA DEPOSITARIA

La Banca Depositaria del Fondo è INTESA SANPAOLO S.p.A. con sede in Milano, Piazza Paolo Ferrari, 10.

E. I GESTORI DELLE RISORSE

Alla gestione delle risorse del Fondo provvede POvita Assicurazioni S.p.A., soggetto istitutore del Fondo.

Le scelte di investimento, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al Consiglio di Amministrazione della Compagnia, sono in concreto effettuate dal vice presidente Stefano Carlino.

La Compagnia ha conferito a Fondiaria-Sai con sede in Firenze, Piazza della Libertà 6, l'incarico di effettuare specifiche scelte di investimento concernenti i singoli comparti, con riferimento all'intero patrimonio degli stessi e a tutti i mercati e le tipologie di strumenti finanziari consentiti dal regolamento del Fondo, riservandosi il diritto di effettuare investimenti anche direttamente in tutti gli strumenti finanziari per i quali è stata rilasciata delega. La delega non comporta esonero o limitazioni di responsabilità della Compagnia, ha durata predeterminata ed è revocabile in qualunque momento.

F. L'EROGAZIONE DELLE RENDITE

L'erogazione delle rendite è effettuata da POvita Assicurazioni S.p.A.

G. LA REVISIONE CONTABILE

Con delibera assembleare del 7 marzo 2005, l'incarico di revisione contabile del rendiconto annuale del Fondo Pensione per gli esercizi 2005/2007 è stato affidato alla Deloitte & Touche S.p.A. con sede legale in Milano, Via Tortona 25. La medesima società è incaricata della revisione contabile obbligatoria di Po Vita Assicurazioni S.p.A.

H. LA RACCOLTA DELLE ADESIONI

I soggetti incaricati di raccogliere le adesioni al Fondo Pensione sono:

Compagnie di Assicurazione:

- POvita Assicurazioni S.p.A.

La raccolta delle adesioni sarà curata direttamente dai dipendenti della Compagnia.

Banche/Sim:

- Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.
- Banca Popolare Friuladria

(dati aggiornati
al 31/12/2006)

SCHEDA SINTETICA PER ADESIONE SU BASE COLLETTIVA

La presente Scheda sintetica sostituisce limitatamente alle informazioni di seguito riportate le corrispondenti parti del Scheda sintetica base, contenuta in apertura della Nota Informativa.

CONTRIBUZIONE

La misura della contribuzione, la decorrenza e la periodicità dei versamenti sono fissate dal contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che regola l'adesione al fondo pensione aperto POvita. **Tali informazioni devono essere consegnate all'aderente congiuntamente alla presente Scheda.**

RENDIMENTI STORICI

	Rendimenti storici (%)					Rendimento medio annuo composto negli ultimi 5 anni (%)
	2002	2003	2004	2005	2006	
Linea Ticino						n.d.
Linea Trebbia		8,40	2,24	11,53	1,76	n.d.
Linea Taro		9,06	0,29	19,34	7,31	n.d.

ATTENZIONE: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

I rendimenti sopra riportati per gli anni antecedenti al 2006 sono riferiti alla quota calcolata secondo la struttura commissionale non agevolata.

Nel comparto Ticino non sono stati riportati i rendimenti storici in quanto è stata modificata in modo significativo la politica di investimento.

Costi nella fase di accumulo

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche														
Spese di adesione	non sono previste spese di ingresso														
Spese da sostenere durante la fase di accumulo															
<i>Direttamente a carico dell'aderente</i>	<p>una commissione di gestione annua di € 20 per le aziende fino a 49 dipendenti, prelevata dai contributi all'atto del versamento</p> <p>una commissione di gestione annua di € 10 per le aziende oltre i 49 dipendenti, prelevata dai contributi all'atto del versamento</p>														
<i>Indirettamente a carico dell'aderente</i>	<p>una commissione di gestione, calcolata mensilmente sul valore complessivo netto di ogni Comparto e prelevata dalla disponibilità del Comparto stessa l'ultimo giorno del trimestre solare, pari a:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Comparti</th> <th colspan="2">Commissione di gestione % del patrimonio</th> </tr> <tr> <th>su base trimestrale</th> <th>su base annua</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comparto Ticino</td> <td>0,2875</td> <td>1,15</td> </tr> <tr> <td>Comparto Trebbia</td> <td>0,3000</td> <td>1,20</td> </tr> <tr> <td>Comparto Taro</td> <td>0,3500</td> <td>1,40</td> </tr> </tbody> </table>	Comparti	Commissione di gestione % del patrimonio		su base trimestrale	su base annua	Comparto Ticino	0,2875	1,15	Comparto Trebbia	0,3000	1,20	Comparto Taro	0,3500	1,40
Comparti	Commissione di gestione % del patrimonio														
	su base trimestrale	su base annua													
Comparto Ticino	0,2875	1,15													
Comparto Trebbia	0,3000	1,20													
Comparto Taro	0,3500	1,40													
Spese da sostenere per l'esercizio di prerogative individuali															
Anticipazione	Gratuito														
Trasferimento	€ 50,00 prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione														
Riscatto	€ 50,00 prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione														
Riallocazione della posizione individuale	Gratuito														
Riallocazione del flusso contributivo	Gratuito														
<p>Sono inoltre a carico di ciascun comparto di investimento, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge. Sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile e dell'Organismo di sorveglianza, salva diversa decisione della Compagnia. Sui comparti non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.</p>															
Per maggiori informazioni v. la Sezione ' Caratteristiche della forma pensionistica complementare '															

Indicatore sintetico dei costi per adesioni superiore a 49 iscritti

Comparti	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Comparto Ticino	2,07%	1,39%	1,23%	1,13%
Comparto Trebbia	2,12%	1,43%	1,27%	1,18%
Comparto Taro	2,30%	1,62%	1,46%	1,36%

di cui per coperture di garanzia finanziaria

Comparti	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Comparto Ticino	0,5557%	0,5564%	0,5549%	0,5559%
Comparto Trebbia	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Comparto Taro	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

L'indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% (v. la Sezione **'Caratteristiche della forma pensionistica complementare'**).

ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.



5

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Informazioni generali

Durante la fase di accumulo, l'Aderente a forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, può chiedere anticipazioni della posizione individuale maturata, nei casi e alle condizioni più avanti descritti.

La richiesta di anticipazione deve essere strettamente connessa alla necessità di soddisfare l'esigenza indicata; pertanto la richiesta non può essere accolta quando il tempo trascorso dal sostenimento della spesa sia tale da interrompere ogni collegamento funzionale tra le somme da erogare e l'acquisizione del beneficio stesso.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti (comprese le quote del TFR), maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di adesione alle predette forme.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente, in qualsiasi momento durante la fase di accumulo, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.

Si rinvia all'apposito Documento sul regime fiscale, per le informazioni sulle specifiche modalità di tassazione a cui sono sottoposte le anticipazioni in base alla relativa causale.

La richiesta di un'anticipazione deve essere effettuata mediante invio al Fondo, per raccomandata A.R., dell'apposito modulo - disponibile presso gli intermediari incaricati e nella sezione "Previdenza Complementare" del sito Internet www.povita.it - debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto, completo di tutta la documentazione specificata nel modulo stesso in relazione alla causale che giustifica la richiesta di anticipazione.

Anticipazioni per spese sanitarie

In qualsiasi momento della fase di accumulo, l'Aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

La somma percepita a questo titolo è sottoposta agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Ferma restando la necessità di un'attestazione da parte della competente struttura pubblica (ASL) circa l'esigenza e la natura della terapia o dell'intervento, la sussistenza del requisito della straordinarietà deve essere valutata in un ambito complessivo, facendo riferimento all'importanza e delicatezza della causale, sia dal punto di vista medico che da quello economico.

Nell'ambito delle spese sanitarie possono essere comprese anche quelle "accessorie", ovvero tutte quelle spese ulteriori connesse alla terapia o all'intervento sostenuto o da sostenere (ad esempio, le spese di viaggio e soggiorno del beneficiario dell'anticipazione sottoposto a terapia o intervento, nonché dell'eventuale familiare che gli presta assistenza).

In considerazione della particolare rilevanza sociale della causale, queste anticipazioni sono sottoposte a un trattamento tributario più favorevole.

Anticipazioni per spese relative alla prima casa di abitazione

Decorsi otto anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, l'Aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione (documentato con atto notarile), per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

L'anticipazione può essere concessa anche nel caso in cui il pagamento risulti effettuato solo dal coniuge dell'Aderente in regime di comunione legale dei beni seppure nel limite del 50% della spesa complessivamente sostenuta.

Anticipazioni per ulteriori esigenze

Decorsi otto anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, l'Aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Queste anticipazioni, quindi, non richiedono particolari giustificazioni o formalità.



6

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dall'Aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007 sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a Euro 5.164,57. Se l'Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Il limite annuo di Euro 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

L'Aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato – ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione – gli importi che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale; la somma corrispondente non può, pertanto, beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.

Le somme versate dall'Aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di Euro 5.164,57). Sui reintegri eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (Euro 25.822,85 che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a Euro 2.582,29 in ciascun anno.

Regime fiscale del fondo pensione aperto

Il fondo pensione aperto è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%, da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

Detto risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine dell'anno, al lordo dell'imposta sostitutiva – rettificato per tenere conto, in aumento, delle somme erogate per il pagamento delle prestazioni e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche e, in diminuzione, dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme e dei redditi esenti o non soggetti ad imposta – il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato viene determinato in base a un apposito prospetto di composizione del patrimonio.

L'eventuale risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi.

Regime fiscale delle prestazioni

Lo strumento impositivo che viene uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita, determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva annuale dell'11% in capo alla forma pensionistica complementare e agli importi non dedotti.

La tassazione delle prestazioni (sia in capitale che in rendita) può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione.

I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono tassati con imposta sostitutiva del 12,5%. Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione.

La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione se-

parata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

Anticipazioni, riscatti e trasferimenti

Le anticipazioni e i riscatti sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta che viene applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23%.

Tuttavia, vi sono alcune eccezioni in relazione alle quali la normativa prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 15% sull'ammontare imponibile maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali:

- anticipazioni richieste dall'Aderente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli;
- riscatti parziali determinati dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione;
- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 4 anni;
- riscatto della posizione operato dagli eredi, o dai diversi beneficiari designati, a causa della morte dell'Aderente.

I trasferimenti delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale purché effettuati a favore di altre forme pensionistiche complementari.

